FORMULARIO TECNICO SPECIFICO

PER L'ECOLABEL

EU Eco-Label

Per

IL SERVIZIO DI RICETTIVITA' TURISTICA

[Insert date of issue]

Questo formulario è stato preparato da

APAT
Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e Servizi Tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA
Fax: (06) 500 720 78
e-mail: ecolabel@apat.it
http://www.sinanet.apat.it/ecolprod

In collaborazione con:

ACTA
Associazione Cultura Turismo Ambiente
Via Scarlatti , 27 - 20124 Milano
Tel: +39 02 66980931, Fax: +39 02 66716371
e-mail: l.capone@actanet.it
http://www.actanet.it

Per ulteriori informazione mettersi in contatto con:

1) APAT
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/competentbodies.htm e

http://www.sinanet.apat.it/ecolprod

2) la Presidenza del Comitato della Unione Europea per il MArchio di Qualità Ecologica (CUEME)
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/background/pm_eueb.htm

3) la segreteria del CUEME, se necessario
DG ENV D.3. Avenue de Beaulieu 9, B-1160 Bruxelles
Nicola Marinucci
Alexa Servante
tel +322/29/68075, 58924
fax +32229 55684
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/producers/pg_tourism.htm

Premessa

Questo formulario tecnico specifico, detto formulario in questo documento, è stato redatto per accompagnare il richiedente lungo il processo di richiesta del marchio. Consiste di due parti: il formulario (il presente documento) e i moduli di verifica

Il formulario contiene:

Parte 1 linee guida sul funzionamento dello schema e sulle modalità di richiesta dell'Ecolabel[1];

Parte 2 modulo di richiesta dell'Ecolabel per il gruppo di prodotti servizio di ricettività turistica e una rassegna dei criteri spiegati.

I moduli di verifica riportano i moduli relativi ad ogni criterio, che devono essere riempiti dal richiedente.

Un Contratto Standard può anche essere ottenuto separatamente richiedendolo al proprio Ente Competente, oppure scaricandolo direttamente da internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/producers/pg_tourism.htm

Questa è la Parte 1. Consigliamo di leggerla prima di procedure alla richiesta del marchio nella Parte 2 In caso di ulteriori dubbi o proposte, vogliate chiamare l'APAT al seguente numero: **[insert** telephone enquiry point]

I manuali sono rivisti quando i criteri sono aggiornati, normalmente in un periodo che varia dai tre ai cinque anni, oppure, a volte, per altre ragioni. Per essere sicuri di fare riferimento alla versione più recente, si consiglia di chiedere conferma ad APAT.

---

[1] Per Ecolabel si intende il "marchio comunitario di qualità ecologica". In questo documento per semplicità e per uniformità rispetto alla dizione internazionale, si è usato il termine **Ecolabel** anziché la traduzione estesa sopra riportata, oppure il termine **marchio**, che intende la versione estesa.

PARTE I : Linee guida 5
1. Introduzione 5
2. L'iter della domanda di assegnazione 7
2.1 Valutazione della conformità ai criteri 7
2.2 Mettere insieme la domanda di assegnazione del marchio e il fascicolo 8
2.3 Diritti per l'esame del fascicolo e per la licenza 9
2.4 Iter della domanda dopo la sua ricezione 10
2.5 Dopo l'assegnazione del marchio 11
2.6 Controllo della conformità 11
Rinnovo del contratto 11
Modifiche ai prodotti Ecolabel e aggiunta di nuovi prodotti 12
Ritiro o scadenza del marchio 12
Allegato I: Lista dei referenti dei diversi organismi competenti. 13
PARTE II: modulo di domanda di assegnazione del marchio per il servizio di ricettività turistica 18
1. Introduzione 18
1.1 Definizione di gruppo di prodotti e i criteri 18
1.2 Salute, sicurezza e altri requisiti ambientali 19
2. Richiesta per l'assegnazione dell'Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica 20
Sezione 1 – informazioni dettagliate sul richiedente e sul suo prodotto 20
Sezione 2 – Dichiarazione di conformità 25
3. Glossario 26
Allegato I 31
Criteri specifici 31
CRITERI OBBLIGATORI 33
CRITERI FACOLTATIVI 78
Allegato II 129
Documenti di verifica 129
Allegato III 131
Altri documenti importanti 131
Regolamento 1980/2000 131
→ richiederlo all'organismo competente o scaricarlo dal sito web di APAT. 131
Allegato III sui rifiuti pericolosi dalla direttiva del Consiglio 91/689/EEC sui rifiuti pericolosi. 131

PARTE I : Linee guida

1. Introduzione

Il Marchio di Qualità Ambientale Comunitario (che chiameremo Eco-label in questo formulario) è il marchio ecologico ufficiale dell'Europa. "Il Bianco Fiore" è stato stabilito nel 1992 da un Regolamento Comunitario. Il suo scopo è quello di aiutare i consumatori a identificare facilmente prodotti che hanno minore impatti negative sull'ambiente rispetto a prodotti equivalenti, lungo tutto il loro ciclo di vita. Nel 2000 l'Eco-label è stato rilanciato da una nuova revisione del regolamento: Regolamento No 1980/2000/CE che estendeva l'applicazione del marchio ai servizi. In questo senso, il Regolamento 1980/2000 dichiara che il termine "prodotto" significa qualsiasi bene o servizio.
Il servizio di ricettività turistica è il primo gruppo di prodotti ad essere sviluppato per un servizio. In questo formulario quando si farà riferimento a gruppo di prodotti, si intende il servizio di ricettività turistica.

La partecipazione allo schema è volontario. In Italia è gestito da APAT, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Servizi Tecnici.

Le aziende I cui prodotti soddisfano con la definizione ufficiale del gruppo di prodotti e con i criteri riguardanti il prodotto e la sua produzione possono richiedere l'Eco-label. I criteri tecnici per ciascun gruppo di prodotti sono sviluppati con il consenso degli Stati Membri, dopo consultazioni con i gruppi interessati, tra cui altri dipartimenti all'interno della Commissione Europea e dei rappresentanti dell'industria, dei consumatori, delle organizzazioni ambientaliste, produttori e autorità pubbliche.

Fino ad ora, sono stati sviluppati criteri per venti categorie di gruppi di prodotti: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, personal computer, computer portatili, detergenti per il bucato, detergenti per lavastoviglie ammendanti, calzature, carta per copie, coperture dure per pavimenti, detergenti multiuso e per servizi sanitari, detersivi per il lavaggio a mano dei piatti, detersivi per lavastoviglie e bucato, elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie), lampade elettriche, materassi, personal computer (portatili e da tavolo), vernici, prodotti tessili, prodotti in carta-tessuto: carta igienica, carta da cucina, fazzoletti.
Si stanno sviluppando altri gruppi di prodotti, di cui si possono trovare notizie più aggiornate alla pagina web dell'Eco-label. Questi nuovi gruppi di prodotti possono comprendere qualsiasi prodotto tranne cibo, bevande, sostanze farmaceutiche e attrezzature mediche. Un piano d'azione per i prossimi anni è disponibile.
L'Eco-label per il servizio di ricettività turistica è stato votato nel 2003 e sarà da Maggio 2003 sarà attiva la sua attribuzione.

Tutti i criteri sono pubblicati alla pagina http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/, pagina ufficiale della Commissione Europea riguardante il marchio. Questa pagina contiene anche altri documenti sull'Eco-label e mostra in dettaglio come si sviluppano i criteri e come è strutturato lo schema da un punto di vista operativo.
Tutti i documenti principali sono disponibili nelle 11 lingue ed è possibile scaricare i testi facilmente.

Questa parte del formulario spiega in dettaglio la procedura per la domanda di assegnazione dell'Ecolabel. I punti più importanti sono descritti di seguito:

- Campo di applicazione
  Per poter richiedere l'Ecolabel, una struttura ricettiva deve offrire il *servizio di ricettività turistica* coerente con la definizione di gruppo di prodotti e con i criteri specifici pubblicati (vedi Parte II di questo documento). Il servizio offerto può variare all'interno di una gamma di servizi offerti in aggiunta al "servizio di ricettività turistica", e possono cambiare o essere modificati entro il periodo di validità del marchio, ma devono sempre soddisfare i criteri specifici.
  Non è necessaria una nuova domanda di assegnazione del marchio per modifiche che non influiscono sulla conformità rispetto ai criteri (per esempio l'aggiunta di un servizio quali attività speciali per bambini o servizi per animali domestici, o l'aggiunta di una piscina), ma l'organismo competente deve essere informato in forma scritta delle modifiche più importanti (per esempio l'aggiunta di una piscina potrebbe richiedere la conformità con criteri aggiuntivi – cfr Parte II, punteggio richiesto dei criteri facoltativi).

- Chi può richiedere il marchio
  Il proprietario di una struttura ricettiva, o il suo direttore, può richiedere l'Ecolabel all'organismo competente nello Stato Membro in cui è offerto il servizio di ricettività turistica.

- Presso quale organismo competente inoltrare la richiesta
  Le richieste per l'assegnazione dell'Ecolabel dovrebbero essere inoltrate presso l'organismo competente dello Stato Membro in cui viene offerto il servizio di ricettività turistica. Se il servizio è offerto nella stessa forma in più Stati Membri, il richiedente può scegliere un organismo competente di quegli Stati, il quale consulterà gli organismi degli altri Stati Membri. Per una catena appartenente ad uno Stato esterno all'Europa, la richiesta deve essere inoltrata nello Stato europeo in cui il servizio è (o sarà) offerto.

- Prima di inoltrare la richiesta
  Il richiedente ottiene un modulo di richiesta dal relativo organismo competente (vedi sopra), e si assicura che il servizio di ricettività turistica sia conforme con i criteri specifici del marchio, sia indipendentemente sia con l'aiuto di un consulente. I costi per raggiungere la conformità e per dimostrare la stessa sono a carico del richiedente. Egli riempie un fascicolo con le certificazioni e i documenti appropriati per mostrare la conformità, e lo allega al modulo di richiesta. La procedura per stabilire la validità della richiesta è spiegata in maggiore dettaglio più avanti nel documento.

- Al momento in cui si riceve la domanda di assegnazione
  Al momento in cui si riceve il fascicolo di domanda di assegnazione dell'Ecolabel l'organismo competente fattura al richiedente le spese per i diritti connessi all'esame del fascicolo
  Per il servizio di ricettività turistica tale spesa parte attualmente da un ***minimo di 300 euro con una riduzione del 75% per le microimprese e i rifugi di montagna; sono previste altre riduzioni*** in circostanze spiegate in maggior dettaglio più avanti nel documento.
  (I diritti per l'assegnazione dell'Ecolabel possono variare in altri Stati Membri, in conformità con lo schema di assegnazione delle spese e diritti riportato nella decisione 2000/728/CE che stabilisce tale spesa entro un certo intervallo).
  L'organismo competente controlla che il prodotto sia conforme ai criteri e che la richiesta e il fascicolo siano conformi con le procedure per la valutazione della conformità. Là dove i criteri specifici del marchio richiedono ai luoghi e agli strumenti preposti all'erogazione del servizio

di soddisfare certe condizioni, queste devono essere soddisfatte in ogni luogo in cui avviene l'erogazione di detto servizio.

- Se la domanda di assegnazione ha esito positivo
  L'organismo competente assegna la licenza per l'uso del marchio nei termini del contratto standard. Le richieste per l'assegnazione del marchio sono le stesse in ciascuno Stato Membro, quindi una volta che il marchio è stato assegnato da un organismo competente esso è valido in tutta Europa e il servizio può essere commercializzato con il marchio in tutto il territorio comunitario e il logo può fregiare la struttura ricettiva ed essere usato nella pubblicità. In questo momento l'organismo competente fattura il richiedente per il diritto annuale. **Il diritto annuale è del 0,15% sul 50% del fatturato annuo, con riduzioni che saranno descritte più avanti nel documento.** L'assegnazione normalmente dura fino a che i criteri sono giunti a scadenza e sono modificati, dopo di che vi è una procedura semplificata per **l** rinnovo del marchio con i criteri modificati.

2. L'iter della domanda di assegnazione

Il modulo di richiesta, riportato nella Parte II di questo formulario, è divisa in due sezioni. La prima chiede dettagliate informazioni riguardo il richiedente e l servizio di ricettività turistica, la seconda chiede le azioni intraprese per la conformità ai criteri. In alcuni casi, dove esplicitato, è sufficiente una dichiarazione del produttore, in altri casi è richiesta una conferma indipendente, quale quella di un tecnico. I moduli di verifica sono disponibili per aiutare il richiedente a fornire i documenti richiesti per la valutazione della conformità ai criteri e l'assegnazione dell'Ecolabel.

I richiedenti devono fornire un **fascicolo** dettagliato che riporta come i criteri specifici pubblicati (elencati nella Parte II) sono stati soddisfatti. Questo fascicolo dovrebbe includere una illustrazione dell'uso proposto del marchio all'interno della struttura o altrove, cosi che l'organismo competente possa assicurarsi che questo sarà usato in maniera opportuna.

2.1 Valutazione della conformità ai criteri

Prima di inoltrare la domanda di assegnazione del marchio all'organismo competente, il richiedente deve assicurarsi che il servizio di ricettività turistica sia conforme ai criteri pubblicati, in riferimento alla sua situazione specifica per quel gruppo di prodotti. I documenti di verifica sono auto-dichiarazioni, dichiarazioni ed altri tipi di opportuna documentazione provenienti dai fornitori di beni e servizi-inclusi i produttori- e dalle autorità locali. Queste dichiarazioni si riferiscono ai beni, ai servizi e alle altre attività presenti nella struttura ricettiva del richiedente che sono prese in considerazione dai criteri.

Procedura per la valutazione della domanda di assegnazione del marchio

Dopo aver ricevuto la domanda di assegnazione del marchio, l'organismo competente esaminerà il fascicolo insieme alla documentazione mandata direttamente dai fornitori. L'organismo competente ha la possibilità di chiedere ulteriori informazioni, se necessario.

Il responsabile dell'organismo competente addetto alla valutazione fa una lista dei documenti mancanti che comunica al richiedente. Quest'ultimo si assicura che le richieste avanzate siano soddisfatte e fornisce all'organismo competente la documentazione mancante. A volte questa procedura si può ripetere più volte.

Quando la documentazione è stata valutata e approvata, l'organismo competente può effettuare una visita ispettiva presso il richiedente e/o i suoi fornitori. L'organismo competente deciderà di volta in volta chi visitare.
Quando tutti i requisiti sono stati soddisfatti, l'organismo competente rende nota la domanda di assegnazione del marchio in sede di Commissione Europea che registra il contratto e l'organismo competente e il richiedente firmeranno il contratto.

Auto-valutazione certificata

I richiedenti devono procurare documentazione scritta riguardo la conformità ai criteri, come richiesto da ciascun criterio (vedi parte II). I documenti devono essere recenti. **Gli organismi competenti possono effettuare ulteriori controlli rispetto ai dati inoltrati, e su questa base l'organismo competente non accetterà dichiarazioni precedenti ai sei mesi dalla data della richiesta.**
Nel gruppo di prodotti servizio di ricettività turistica non sono richiesti esami di laboratorio, ma dichiarazioni da produttori e altro personale professionale qualificato responsabile delle caratteristiche e della manutenzione dell'apparecchiatura oggetto dei criteri in questo sistema di assegnazione del marchio.

Costi per la valutazione e per la certificazione

I costi per la richiesta di tutta la documentazione per la verifica sono a carico del richiedente, e sono in aggiunta ai diritti annuali sopra nominati, quindi è consigliabile che i richiedenti pianifichino le procedure e i costi per la verifica con il personale e/o i dirigenti che ne saranno responsabili prima di inoltrare la richiesta.

2.2 Mettere insieme la domanda di assegnazione del marchio e il fascicolo

Il richiedente completa il modulo di richiesta. La documentazione e le dichiarazioni adeguate oltre che il materiali di supporto riguardo le prestazioni della struttura ricettiva devono essere incluse nel fascicolo per dimostrare che essa è conforme ai criteri. Il fascicolo comprende l'illustrazione del proposto uso del marchio. Se la richiesta viene accolta, il richiedente deve tenere il fascicolo e aggiornarlo per l'intera durata della licenza.

Due copie del modulo di richiesta e del fascicolo devono essere firmate dove richiesto e mandate per posta (non e-mail) all'organismo competente all'indirizzo riportato sulla copertina di questo formulario.

2.3 Diritti per l'esame del fascicolo e per la licenza

*[**Insert***<u> details of fee levels and invoicing arrangements where different]</u>

I diritti richiesti dall'organismo competente, esposti di seguito, riflettono la decisione della commissione europea del 10 novembre 2000 (Decisione della Commissione 2000/728/CE). Spese e diritti possono variare in altri Stati Membri perché il sistema del marchio permette agli organismi competenti di stabilire le tariffe entro un certo intervallo. Altri organismi competenti possono anche avere diverse procedure riguardo ai modi e ai tempi con i quali richiedono i pagamenti.

Diritti per l'esame del fascicolo

Una quota per l'esame del fascicolo deve essere pagata al momento della richiesta. Tale quota non è restituibile. Non si applica ai rinnovi di licenza o quando il servizio di ricettività turistica (più in generale il prodotto) è modificato o nuovi servizi (o prodotti) sono aggiunti al contratto esistente.

1. La quota di diritti minima è attualmente pari a **300 euro**;
2. **Sono applicabili riduzioni fino al 75%** per le microimprese (fino ai 10 impiegati) e per i rifugi di montagna;
3. Sono applicabili riduzioni del 25% per le PMI (piccole e medie imprese);
4. Il pagamento non deve essere mandato insieme al modulo di richiesta- l'organismo competente fatturerà il richiedente per tali diritti secondo le proprie procedure e applicherà le riduzioni appropriate (richiederà la prova dello stato di PMI se viene richiesta la riduzione per tale situazione).

Diritti annuali

Se la richiesta è accolta, sono richiesti diritti annuali, secondo il volume d'affari, a partire dalla data in cui il marchio è assegnato al richiedente.

1. La quota di diritti annuali per il richiedente è 0,15% del volume d'affari annuo dopo che sia stato ridotto del 50%. Il volume d'affari è calcolato considerando il prezzo medio di erogazione del servizio (il prezzo del pernottamento senza servizi aggiuntivi) moltiplicato per il numero di pernottamenti;
2. i diritti annuali minimi sono di 100 euro per servizio turistico per richiedente;
3. i diritti annui non possono superare i 25.000 euro per gruppi di prodotti per richiedente;
4. Si applicano le seguenti riduzioni alla quota di base :

    - il 25% per i primi tre richiedenti in ogni Stato Membro che ricevono l'assegnazione del marchio per un particolare gruppo di prodotti – **l'organismo competente applicherà automaticamente questa riduzione se sarà opportuna;**

    - 25% alle PMI (piccole e medie imprese);

    - 15% per gli assegnatari registrati sotto EMAS (Eco-management e Audit Scheme) e/o siano certificati EN ISO 14001. Questa riduzione dipende da una esplicita dichiarazione d'impegno nella politica ambientale del richiedente di assicurare la

piena conformità del proprio servizio ai criteri per il periodo del contratto, e questo impegno deve essere adeguatamente incorporato negli obiettivi ambientali.
(I richiedenti certificati En ISO 14011 devono dimostrare annualmente l'attuazione di questo impegno. Quelli registrati EMAS devono inoltrare una copia della loro dichiarazione ambientale verificata annualmente.)

5. queste riduzioni sono cumulative e si applicano alla quota minima e massima, ma non possono superare il 50%;

6. queste quantità escludono I costi di qualsiasi verifica aggiuntiva o controllo da parte dell'organismo competente, incluse le visite ispettive, che l'organismo competente può addebitare al richiedente che abbia ottenuto la licenza tramite fattura;
7. il pagamento sarà fatto annualmente all'organismo richiedente, alla fine dell'anno solare, quando egli richiederà il numero dei pernottamenti e il fatturato, ed emetterà fattura secondo le proprie procedure di pagamento. L'organismo competente applicherà le opportune riduzioni ma chiederà prova dello status rispetto agli elementi di riduzioni: PMI, EMAS, EN ISO 14001.

2.4 Iter della domanda dopo la sua ricezione

L'organismo competente esamina la domanda di assegnazione e prepara le pratiche per l'emissione della fattura per la richiesta dei diritti pertinenti.

L'organismo competente dà un numero specifico ad ogni richiesta. I richiedenti devono sempre fare riferimento a questo numero nelle successive comunicazioni relative all'Ecolabel. Se la domanda di assegnazione è accolta questo numero sarà usato per registrare il contratto.

Per esempio:

XX / 25 / 01 rappresenta i seguenti simboli:
XX: sono le iniziali dell'organismo competente di riferimento secondo lo Stato Membro (IT per l'Italia)
25: è il codice del gruppo di prodotti (in questo caso il servizio di ricettività turistica)
01: il numero progressivo della pratica di domanda di assegnazione del marchio per lo specifico gruppo di prodotti (identificando il richiedente)

L'organismo competente si assicurerà che la richiesta sia completa e valuterà la conformità ai criteri del richiedente e la completezza della documentazione per la verifica in base al fascicolo. E' possibile che reputi necessarie ulteriori prove rispetto ad alcune dichiarazioni o che organizzi un appuntamento per una visita ispettiva o di audit presso il richiedente. Se il richiedente appalta parte del servizio di ricettività turistica l'organismo competente può eseguire verifiche ispettive presso il destinatario (i destinatari) dell'appalto sulla stessa base.

Se l'organismo competente assegna l'uso dell'Ecolabel al richiedente, egli sarà incluso nella lista dei prodotti Ecolabel sul registro e sul sito della Commissione.

2.5 Dopo l'assegnazione del marchio

Una volta assegnato l'Ecolabel, il destinatario può mostrare il logo all'interno e all'esterno della struttura ricettiva oltre che usarlo nella pubblicità, fatto salvo che le condizioni del contratto siano rispettate.

2.6 Controllo della conformità

L'organismo competente o i suoi agenti autorizzati possono effettuare le indagini necessarie al controllo della conformità nel tempo da parte del richiedente che abbia ottenuto l'Ecolabel (il detentore dell'Ecolabel) per il periodo di validità del contratto, sia rispetto ai criteri del gruppo di prodotti, sia rispetto alle disposizioni del contratto. A questo scopo l'organismo competente può richiedere ulteriore documentazione che il detentore dell'Ecolabel gli fornirà, o potrà svolgere audits. In questi casi l'organismo competente richiederà di ispezionare i locali della struttura ricettiva in orari ragionevoli, con o senza preavviso, e il detentore dell'Ecolabel accorderà l'accesso. **Si raccomanda agli organismi competenti di eseguire verifiche ispettive.**

Il richiedente pagherà le spese per esami e verifiche relative alla richiesta, alla detenzione e all'uso dell'Ecolabel. L'organismo competente può richiedere diritti ragionevoli per le visite ispettive dovute alla verifica di conformità. I metodi di controllo possono variare nei diversi SM, ma lo scopo è di assicurasi che tutti i prodotti siano conformi ai criteri, indipendentemente dallo SM in cui viene effettuata la domanda di assegnazione del marchio.

Per mantenere la semplicità rispetto alla documentazione di verifica richiesti per questo gruppo di prodotti, la documentazione da mandare al momento della richiesta è stata ridotta al minimo. Però, l'organismo competente può richiedere ulteriore documentazione. Il richiedente fornirà questa documentazione per posta o al momento della verifica ispettiva.

Il processo di controllo è solitamente facilitato quando il richiedente applica un sistema di gestione ambientale (per esempio EN ISO 14001 o EMAS) e se usa fornitori che anche applichino tali sistemi.

Rinnovo del contratto

Quando i criteri pubblicati per un certo gruppo di prodotti sono modificati, i detentori del marchio possono rinnovare i loro contratti secondo una procedura semplificata completando un breve modulo (disponibile su richiesta all'organismo competente). Secondo questo modulo il richiedente deve firmare una dichiarazione che il prodotto è ancora conforme con quei criteri che non hanno subito modifiche, e che il servizio di ricettività turistica è conforme alle richieste dei criteri modificati. Il richiedente deve anche allegare l'informazione data al cliente sulle ragioni per le quali l'Ecolabel è stato assegnato, se il contratto originale ancora non lo richiedeva)

Quando un vecchio contratto è rinnovato o esteso, l'organismo competente notifica gli altri organismi competenti del rinnovo del vecchio contratto, secondo un modulo standard di lettera riassuntiva, che indica il numero del contratto e i prodotti inclusi in quel contratto. L'organismo competente può firmare il contratto in data della notifica.

Modifiche ai prodotti Ecolabel e aggiunta di nuovi prodotti

Modifiche
Come riportato sopra, prodotti già fregiato con l'Ecolabel possono essere modificati ma devono mantenere la conformità ai criteri in ogni momento. **Non è necessaria una nuova richiesta per modifiche nelle caratteristiche del prodotto che non influiscono sui criteri** (per esempio cambiamenti puramente estetici non regolati dai criteri)**, ma l'organismo competente deve essere informato in forma scritta di ogni modifica importante, quale ad esempio una modifica del nome.**

A questo scopo il richiedente deve mandare al organismo competente

* il nome della struttura ricettiva (o catena) che abbia l'Ecolabel;

* il suo numero di licenza di uso dell'Ecolabel;

* una descrizione di come le modifiche influiscono sul prodotto o sulla gamma di prodotti (per esempio se la modifica si riferisce semplicemente al nome o se è cessato il servizio o altro ancora)

***** una conferma che (tranne nel caso in cui l'attività sia cassata)

a) il servizio di ricettività turistica è già descritto dal fascicolo sottoposto al momento della prima domanda di assegnazione del marchio
b) il servizio di ricettività turistica mantiene la piena conformità ai criteri dell'Ecolabel

Nuovi prodotti
Quando un richiedente vuole estendere la licenza per comprendere altre strutture ricettive sotto la stessa gestione e lo stesso distretto amministrativo (distretto che abbia accesso agli stessi servizi e sia sotto le stesse leggi locali) il nuovo modulo di richiesta e fascicolo relative le nuove strutture devono essere sottoposte ma l'organismo competente non applicherà i diritti per l'esame del fascicolo.

Ritiro o scadenza del marchio

L'organismo competente può sospendere il diritto dell'uso del marchio del richiedente che abbia violato i termini contrattuali.
Nello stesso modo, alla fine della validità dei criteri, il richiedente non potrà più fare riferimento al marchio, anche se in queste circostanze l'organismo competente lascerà un certo tempo per smaltire il materiale promozionale già stampato. In questi casi, avviene solitamente che i criteri modificati siano già stati elaborati.
I detentori del marchio avranno almeno sei mesi per ripresentare la richiesta per l'assegnazione del marchio rispetto alla nuova decisione della commissione comprendente i nuovi criteri. Un nuovo contratto può essere firmato tra l'organismo competente e il richiedente una volta assicurata la conformità ai nuovi criteri.

Allegato I: Lista dei referenti dei diversi organismi competenti.

Gli organismi competenti sono elencati alla seguente pagina web:

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/competentbodies.htm

Austria
Mr Andreas Tschulik
Mr Martin Büchele
Bundesministerium fur Umwelt
Stubenbastei 5
A - 1010 Wien
tel:(+43-1) 515.22.16.51 (Tschulik)
tel:(+43-1) 515.22.16.25 (Büchele)
fax: (+43-1) 515.22.76.49
andreas.tschulik@bmlfuw.gv.at
martin.buechele_m@bmlfuw.gv.at

Belgio
Ms Marleen Van den Brande
Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Federale Diensten voor Leefmilieu
Dienst Productnormen
R.A.C. Vesaliusgebouw 2/3-32
Pachecolaan 19, bus 5
B -1010 Brussel
tel: (+32-2) 210.46.80
fax: (+32-2) 210.48.73
ecolabel@health.fgov.be

Danimarca
Mr Søren Mørch Andersen
Ministry of the Environment and Energy
Danish Environmental Protection Agency
Strandgade 29
DK - 1401 Copenhagen K
tel: (+45-32) 66.04.03
fax: (+45-32) 66.05.31
san@mst.dk

Ms Lisbeth E. Hansen
Ecolabelling Denmark
dk-Teknik Energi&Miljo
Gladsaxe Moellevej 15
2860 Soeborg
tel: (+45-39) 69.35.36
fax: (+45-39) 69.21.22
lehansen@ecolabel.dk

Finlandia
Mrs Leena Nyqvist-Kuusola
Finnish Standards Association SFS - Environmental Labelling
P.O. Box 116
FIN - 00241 Helsinki
tel: (+358-9) 14.99.33 91
fax: (+358-9) 14.99.33.20
leena.nyqvist-kuusola@sfs.fi

Francia
Mme Patricia Proia
Association Française de Normalisation (AFNOR Certification)
11, avenue Francis de Pressensé
Saint-Denis La Plaine Cedex
F-93571 Paris
tel: (+33-1) 41.62.86.10
fax: (+33-1) 49.17.90.37
patricia.proia@email.afnor.fr

Germania
Mr Christian Loewe
Umweltbundesamt (FG III 1.3)
Postfach 33 00 22
D -14191 Berlin
tel: (+49-30) 8903.30.25
fax: (+49-30) 8903.30.99
christian.loewe@uba.de

Mr Henning Scholtz
RAL Deutsches Institut fur Gutesicherung und Kennzeichnung
Siegburger Str. 39
D -53757 Sankt Augustin
tel: (+49-22-41) 16.05.23
fax: (+49-22-41) 16.05.11
henning.scholtz@ral.de

Grecia
Ms Amalia Katsoy
tel: (+30 21) 086 46 192
fax: (+30 21) 086 76 772
A.katsou@minenv.gr
Ms Artemis Gryllia
tel/fax: (+30 21) 08652 493
PERPA - ASAOS
147 Patission Str.
Athens 112 51
agryllia.dearth@edpp.gr

Islanda
Ms Sigrun Guomundsdottir
Environmental and Food Agency
P.O. Box 8080
IS-128 Reykjavik
Tel : (+35 4) 585.1000
Fax: (+35 4) 585.1010
sigrung@hollver.is

Irlanda
Mr William Burns
National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Forfas, Glasnevin
IRL - Dublin 9
tel: (+353-1) 807.38.89
fax: (+353-1) 807.38.38
burnsw@nsai.ie

Italia
Mr Francesco Tarisciotti
APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48
I-00144 Roma
tel: (+39-06) 5007 2828
fax: (39-06) 5007 2078
ecolabel@apat.it

Mr Riccardo Rifici
Comitato Ecolabel Ecoaudit
c/o Ministero dell'Ambiente
Via Vitaliano Brancati, 64
I-00144 Roma Italy
tel: +39-06-5007 2435 / 6 / 7
fax: +39-06-5007 2439
ecocom@apat.it

Lussemburgo
Mr Henri Haine
Ministère de l'Environnement
18, Montée de la Petrusse
L - 2918 Luxembourg
tel: (+352) 478.68.16
fax: (+352) 40.04.10
henri.haine@mev.etat.lu

Olanda
Ms Maaike Fleur
Stichting Milieukeur
P.O. Box 17186
2502 CD The Hague
tel: (+31-70) 358.63.00
fax: (+31-70) 350.25.17
milieukeur@milieukeur.nl

Norvegia
Ms Marianne B. Eskeland
Norwegian Foundation for Environmental Product Labelling
Kristian August Gate 5
N - 0164 0slo
tel: (47-22) 36.57.45
fax: (+47-22) 36.07.29
marianne.b.eskeland@ecolabel.no

Portogallo
Mrs Delfina de Serpa Pinto
Direçao Geral da Industria
Campus do Lumiar, Edifício O
Estrada do Paço do Lumiar
1649-038 Lisboa
Portugal
Tel:(+351) 217102157-58
Fax:(+351) 217102275
delfina.pinto@dgi.min-economia.pt

Spagna
Mr Anton Elejabeitia
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Cl. Génova, 6
E-28004 Madrid
tel: (+34 91) 432 60 11
fax: (+34 91) 310 46 83
aeleja@aenor.es

Catalogna
Mr Salvador Samitier i Marti
Direcció General de Qualitat Ambiental
Departament de Medi Ambient Generalitat de Catalunya
Av. Diagonal, 523 - 525
E-08029 Barcelona
tel: (+34-3) 419.30.85
fax: (+34-3) 419.76.30
wsamitier@correu.gencat.es

Valenza

Mr German Rodriguez Fontano
D.G. de Educacion y Calidad Ambiental
Generalitat Valenciana
tel: (+34 96) 386 67 04
fax: (+34 96)386 64 31
german.rodriguez@cma.m400.gva.es

Murgia

Ms Maria Jose Martinez Sanchez
Secretaria Sectorial de agua y Medio Ambiente
Responsable: Region de Murcia
tel: (+34 968)22 05 56
fax: (+34 968)22 16 97
mcruz.alcaraz@carm.es

Cantabria

Mr Gonzalo Sanchez Moreno
Consejeria de Sanidad, Consumo y Servicios sociales
Gobierno de Cantabria
tel: (+34 942)20 76 59
fax: (+34 942 20 76 86
sanchez_g@gobcantabria.es

Madrid

Rosario Calvo Herrero
D.G. de Promocion y disciplina Ambiental
Comunidad Autonoma de Madrid
tel: (+34 91) 420 67 01
fax: (+34 91 580 54 18
rosario.calvo@comadrid.es
Website: http://medioambiente.comadrid.es/areastematicas/planes/politicas/ecoetiqueta/ecoeti.html

---

Svezia

Mrs Kerstin Sahlén
SIS Eco-Labelling
Sankt Paulsg. 6
S-118 80 Stockholm
tel: (+46-8) 55.55.24.06
fax: (+46-8) 55.55.24.01
kerstin.sahlen@sismab.se

Regno Unito

Mr Charles Cox
Ecolabelling manager
Environment, Business & Consumers Division
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Floor 6 / D11, Ashdown House
123 Victoria Street, London SW1E 6DE
tel: (+44-20)7944 6576
fax: (+44-20)7944 6559
charles.cox@defra.gsi.gov.uk

PARTE II: modulo di domanda di assegnazione del marchio per il servizio di ricettività turistica

1. Introduzione

Questa parte contiene I moduli per la domanda di assegnazione dell'Ecolabel per il ***servizio di ricettività turistica*** e tutti i criteri specifici per questo gruppo di prodotti (vedi Allegato I di questa parte).

1.1 Definizione di gruppo di prodotti e i criteri

La definizione di gruppo di prodotti per il servizio di ricettività turistica è riportato di seguito.

Il gruppo di prodotti "***servizio di ricettività turistica***" comprende **l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di *fitness* e/o spazi verdi.**

I criteri per l'Ecolabel per il servizio di ricettività turistica sono stati sviluppati in conformità con l'analisi degli impatti ad ogni stadio del ciclo di vita del prodotto, compresi gli acquisti effettuati per la fornitura del servizio, la fruizione del servizio, la gestione dei rifiuti prodotti dal servizio. Questi sono elencati nel documento istituzionale Decisione della Commissione ***[insert** date].*

I criteri mirano in particolare a ridurre il consumo di energia da fonti energetiche fossili, ridurre il consumo di acqua trattata chimicamente e delle sostanze chimiche contenute nei detergenti e disinfettanti, come anche a ridurre la produzione di rifiuti senza limitare l'adeguatezza del servizio stesso per il consumatore.

Più specificamente, i criteri hanno lo scopo di assicurare l'uso di attrezzature per il riscaldamento ed elettriche efficienti dal punto di vista energetico, assicurare il risparmio idrico tramite dispositivi tecnici dove necessario, formare il personale affinché esso abbia un comportamento responsabile dal punto di vista ambientale quale, ad esempio, evitare un uso eccessivo di sostanze chimiche, effettuare la separazione dei rifiuti e assicurarne una adeguato smaltimento. In generale, i criteri hanno lo scopo di migliorare la gestione a favore di prestazioni ambientali più coscienti ed efficienti da parte dei direttori, del personale e degli ospiti.

La validità dei criteri andrà dal 1 maggio 2003 al 30 aprile 2007, quando sarà disponibile la versione modificata. Se il 30 aprile 2007 i criteri modificati non saranno ancora stati adottati, i criteri saranno validi fino al 30 aprile 2008. Per assicurarsi che si stia usando la versione più aggiornata dei criteri è meglio chiedere conferma dell'ultima edizione al proprio organismo competente.

Nel periodo precedente alla revisione, attenzione sarà data alle seguenti questioni:

1. consumo effettivo,
2. rendimento energetico delle apparecchiature industriali,
3. biodiversità,
4. integrazione con il paesaggio,
5. criteri sociali.

1.2 Salute, sicurezza e altri requisiti ambientali

I prodotti cui sia stato assegnato dell'Ecolabel devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento 1980/2000. Articolo 2 del Regolamento dice che il marchio non può essere assegnato a sostanze o preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi delle direttive 67/548/CEE del Consiglio o 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio né a beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente, o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.

2. Richiesta per l’assegnazione dell’Ecolabel Europeo per il servizio di ricettività turistica

Nella Parte I di questo formulario è già stata descritto come la richiesta per l’assegnazione dell’Ecolabel debba essere compilata e il processo di valutazione della conformità del servizio ai criteri. La conformità è dimostrata da diversi tipi di documenti e dichiarazioni dei richiedenti, come indicato nella Sezione 2 di seguito.

I richiedenti devono completare entrambe le Sezioni 1 e 2 di questa sezione (in nero, scritto a macchina o a mano) e presentare due copie cartacee – non per e-mail – all’organismo competente.

I richiedenti devono anche fornire un fascicolo tecnico comprendente i documenti giustificativi, come descritto di seguito, e mandarlo in duplice copia all’organismo competente. Una copia aggiornata di questo fascicolo deve essere presente presso la struttura ricettiva per mostrare la continua conformità ai criteri. Il fascicolo deve comprendere una descrizione dell’uso che il richiedente intende fare dell’Ecolabel all’interno della proprietà relativa alla struttura ricettiva e su qualsiasi materiale promozionale, cosicché l’organismo competente si possa sincerare che il marchio sarà usato in maniera adeguata.

Sezione 1 – informazioni dettagliate sul richiedente e sul suo prodotto

Si prega di riempire a mano o con macchina da scrivere e presentare in duplice copia cartacea (non e-mail) all’organismo competente.	*Ad uso dell’amministrazione*
A. Il richiedente	
Nome per esteso della impresa del richiedente:	
Indirizzo:	
Referente e sua posizione:	
Numero di telefono e fax:	
E-mail:	
Pagina web:	

Si prega di riempire a mano o con macchina da scrivere e presentare in duplice copia cartacea (non e-mail) all'organismo competente.	*Ad uso dell'amministrazione*
B. La struttura ricettiva	
Nome(nomi) registrato(i) della struttura ricettiva.	
Tipo di struttura (albergo, B&B, ecc) ai sensi della registrazione ufficiale.	
Si prega di fare una croce ai lati dei servizi offerti aggiuntivi rispetto al servizio di pernottamento che sono sotto la proprietà o la gestione diretta del richiedente o del direttore della struttura: **Servizio di ristorazione** - **solo colazione** - **bar** - **distributore automatico** - **altri servizi di ristorazione** - **altro: specificare** ____________________ **Attività di fitness e sport** - **piscina** - **sauna** - **altro: specificare** ____________________ **Aree verdi** - **giardino** - **parco** - **foresta** - **fattoria** - **altro: specificare** ____________________ **Categoria:** *microimpresa, PMI, catena nazionale, catena internazionale.*[2]	

[2] Le imprese sono definite ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/EC : le micro-imprese hanno meno di 10 impiegati, le PMI meno di 250 impiegati o un fatturato annuo secondo quanto riportato dalla raccomandazione.

Scala: *se una catena, quanti elementi della stessa catena intendono presentare la richiesta.* **Caratteristiche:** **Si prega di descrivere un qualsiasi servizio particolare fornito in aggiunta a quelli sopra elencati.**	
Altri Stati Membri in cui la struttura è presente con lo stesso nome.	
Stima approssimativa del numero annuo di pernottamenti.	
Stima approssimativa del fatturato annuo, IVA esclusa, della struttura all'interno della area della Comunità Economica Europea (la Comunità europea più la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein). **Si prega di specificare la moneta se diversa dall'euro.**	

Si prega di riempire a mano o con macchina da scrivere e presentare in duplice copia cartacea (non e-mail) all'organismo competente.	*Ad uso dell'amministrazione*
C. Questa domanda di assegnazione del marchio Ecolabel	
Questa richiesta intende aggiungersi ad un altro marchio per struttura ricettiva esistente? (si prega di fare una croce o sottolineare la risposta appropriate) - si - no - sto facendo contemporaneamente richiesta per l'assegnazione del marchio europeo e di un altro marchio esistente.	
Si prega di riportare qualsiasi altra iniziativa ambientale (ecolabel, carte e altre iniziative) già assegnate al richiedente o alle quali egli sta facendo domanda di assegnazione.	
Al momento della ricezione della richiesta, l'organismo competente emetterà fattura al richiedente relativa ai **diritti di esame del fascicolo**. Tale importo non è rimborsabile. Se la richiesta avrà esito positivo, l'organismo competente emetterà fattura al destinatario del marchio relativa ai **diritti annuali**. Saranno applicate le riduzioni pertinenti alla struttura. **1. Si richiede la riduzione pertinente alla PMI?** In caso positivo si prega di fornire prova del proprio stato di PMI. **2. Si richiede la riduzione pertinente alla registrazione EMAS o alla certificazione EN ISO 14001?** In caso positivo si prega di fornire prova del proprio stato, quale la certificazione EN ISO 14011 o la registrazione EMAS.	

Si prega di riempire a mano o con macchina da scrivere e presentare in duplice copia cartacea (non e-mail) all'organismo competente.	*Ad uso dell'amministrazione*
D. Dichiarazioni del richiedente (tutti I richiedenti devono firmare e mettere una data a questa dichiarazione: il Regolamento No 1980 / 2000/CE è riportato in allegato 3 di questo formulario)	
Quale richiedente l'assegnazione dell'Ecolabel europeo: Dichiaro di comprendere e di accettare le disposizioni del Regolamento 1980/2000/CE rispetto al sistema di assegnazione del marchio comunitario (Ecolabel) e in particolar modo dell'Articolo 2, che riporta che l'Ecolabel non può essere assegnato a beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente, o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore; Dichiaro di comprendere e di accettare le procedure standard di valutazione e le procedure contrattuali proposte dall'organismo competente e ne accetto i termini per l'intera durata del contratto; Mi impegno ad assicurare che il servizio è conforme con I criteri Ecolabel in ogni momento e a comunicare all'organismo competente immediatamente qualsiasi modifica di rilievo al servizio di ricettività turistica o ai processi connessi con la fornitura di detto servizio; Mi dichiaro responsabile per l'uso corretto e adeguato dell'Ecolabel europeo.	
Firma: **Nome in stampatello:** **Posizione nella società:** **Data:**	

Sezione 2 – Dichiarazione di conformità

Per richiedere il marchio il richiedente deve rispettare le leggi nazionali e locali per il servizio di ricettività turistica e la struttura ricettiva. La seguente auto dichiarazione deve essere firmata dal richiedente.

Dichiaro che:

1. la struttura ricettiva turistica è costruita legalmente e rispetta tutte le rilevanti leggi o norme rispetto al terreno su cui poggia, e soprattutto riguardo al paesaggio e alla conservazione della Biodiversità, se presenti;

2. il servizio dir t è registrato secondo quanto richiesto dalle legislazioni nazionali e/o locali.

Firma:
Nome in stampatello:
Posizione nella società:
Data:

3. Glossario

Struttura ricettiva- tipologia: visto che l'Ecolabel europeo è assegnato al servizio dir t, possono fare richiesta del marchio molte strutture ricettive diverse. Le diverse tipologie di strutture sono classificate ai sensi della decisione della Commissione 99/35/CE e sono come segue:

Tipo di struttura
ALLOGGI TURISTICI COLLETTIVI
ALBERGHI
Alberghi
Motel
Case albergo
Locande sulla strada
Alberghi sulla spiaggia
Villaggi turistici
STRUTTURE RICETTIVE SIMILI
pensioni
Residenze turistiche
Bed and Breakfast (B&B)
Fattorie (agriturismi)

Tipo di struttura
ALTRI ALLOGGI COLLETTIVI
Alloggi per vacanze
Campeggi[3] (solo la parte relativa ai bungalows)
Ostelli della gioventù
Alloggi per gruppi e case di villeggiatura per anziani e per dipendenti, lavoratori e studenti
Rifugi di montagna
STRUTTURE SPECIALIZZATE
Stabilimenti di cura
Campi di lavoro e di vacanza
Centri di conferenza
STRUTTURE PRIVATE
Camere in affitto in alloggi familiari
Alloggi affittati da privati o da agenzie professionali

Aria condizionata: le apparecchiature per l'aria condizionata prese in considerazione in questo documento sono climatizzatori d'ambiente autonomi (Room Air Conditioners -RAC)
La tabella seguente riporta I dispositivi di aria condizionata include ed escluse dalla definizione di condizionatori per stanze:

Incluse quali condizionatori d'aria per stanze (RAC)	Escluse quali condizionatori d'aria per stanze (RAC)
climatizzatori autonomi monoblocco	condizionatori spot-cooler (o semplicemente spot)
climatizzatori mono-split (o di tipo split)	deumidificatori
climatizzatori Multi-split	condizionatori a regolazione fine (per centri elettronici)
climatizzatori autonomi trasferibili	condizionatori a regolazione fine a mobiletto
	condizionatori (raffreddatori) evaporativi
	raffreddatori a deidratanti

---
[3] Sono considerati da questo Eco-label solo per la parte che è conforme alla definizione di gruppo di prodotti.

Valutazione: la valutazione della conformità ai requisiti dei criteri. Per poter valutare la conformità, sono richiesti documenti di verifica.

Auto-produzione (riferita all'energia in questo documento): la produzione di energia che ha origine all'interno dell'area della struttura ricettiva. Per esempio, se la struttura ha un sistema fotovoltaico essa ha una auto-produzione di elettricità, se ha pannelli solari, ha una auto-produzione di energia a scopo di riscaldamento.

Biomassa: tutta la materia organica si può chiamare biomassa; l'energia rilasciata dalla biomassa quando è ingerita, bruciata o trasformata in fonti energetiche è nota come energia proveniente da biomassa.

Bioclimatica: sistemi e tecnologie per captare, accumulare, distribuire e controllare l'energia del sole all'interno degli edifici.

Cogenerazione di calore ed elettricità [4]: la tecnologia di generazione energetica che usa le fonti energetiche in maniera efficiente per la produzione combinata di energia e di elettricità è detta cogenerazione. Di per sé non è una fonte di energia rinnovabile (anche se l'impianto di cogenerazione può essere alimentato, anche in parte, da fonti rinnovabili), ma, data l'efficienza con cui produce energia, per gli scopi di questo documento, è stata considerata una tecnica favorevole dal punto di vista ambientale quanto la produzione energetica da fonti rinnovabili. La cogenerazione è applicabile in particolar modo agli edifici di una certa entità, quale condomini, ospedali, alberghi, villaggi turistici, aeroporti, centri commerciali ed altri grandi complessi adibiti ad uffici.

Organismo competente: organizzazione responsabile per l'applicazione dell'Ecolabel in ogni Stato Membro. L'organismo competente informa riguardo le procedure di richiesta del marchio Ecolabel, distribuisce i documenti per la richiesta ed è responsabile della valutazione di conformità prima dell'assegnazione del marchio e durante il periodo di validità del marchio.

Teleriscaldamento/teleraffreddamento: il trasporto del calore o del freddo dalla centrale lontana rispetto alle unità domestiche attraverso dei tubi che la collegano con ciascuna unità. La connessione delle unità alle centrali offre una possibilità efficiente dal punto di vista energetico per soddisfare il loro fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento.

Doppi vetri: coibentazione delle finestre dove su una finestra sono montati due strati di vetro separate da uno strato di aria.

Apparecchi elettrici alimentati dalla rete elettrica: apparecchi che prendono la loro energia dall'elettricità fornita dalla rete elettrica.

Consumo elettrico: kWh di elettricità che sono usate dalla struttura ricettiva. Per lo scopo delle misure si intende il consumo annuo.

---

[4] Secondo Eurostat, la media europea dell'efficienza totale delle centrali di cogenerazione era del 74,9% nel 1998, paragonato con l'efficienza media del 39,4% della generazione elettrica senza recupero di energia termica (CHP Statistics (1994-98) Draft Summary Report and EUROSTAT figures on conventional power generation in Commission Staff Working Paper "Completing the internal energy market", SEC(2001)438).

Attrezzatura/apparecchiatura : strumenti o altre componenti e apparecchiature fornite per una certa attività.

Attività di fitness: tutte quelle attività all'interno di una struttura ricettiva che comprendono salute e cura personale, inclusi trattamenti estetici e attività sportive.

Attività di ristorazione: quei servizi che includono la distribuzione di cibi e bevande.

Energia Geotermica: energia derivante dal calore natuale della terra conservato nella pietra e nell'acqua all'interno della terra e che può essere estratto scavando dei pozzi per forare e dirigere concentrazioni di calore a profondità abbastanza superficiali da permettere una fattibilità economica. Fonti a bassa entalpia (50°C a 150°C) possono essere usate a fini di riscaldamento: quali il teleriscaldamento, orticultura e uso ricreativo quale gli spa. Fonti ad entalpia media e alta (> 150°C) sono usate per la produzione di elettricità.

Vetrinatura: i pannelli di plastica o di vetro su una finestra, una porta o un lucernario[5].

Aree verdi: aree comprendenti erba o piante piantate nel terreno.

Rifiuti pericolosi: vedi rifiuti.

Pompe di calore: una modalità di fornitura di calore che, in alcune circostanze, possono contribuire positivamente al risparmio energetico all'interno di edifici. Le pompe di calore possono avere efficienze molto alte ed è possibile il loro impiego per il riscaldamento di ambienti in edifici sia mono-familiari sia multi-familiari. Il rendimento più comune si aggira oltre il 200%.

Riscaldamento da fonti rinnovabili: il riscaldamento dell'aria e dell'acqua sanitaria derivante da energia geotermica, solare, combustibile rinnovabile (biomassa) e rifiuti.

Isolamento: coibentazione; materiali edili usati per la protezione acustica, termica (dal freddo e dal calore) e dagli incendi.

Prodotto alimentare locale: un prodotto che è stato preso o cresciuto entro i 100 km dalla struttura o, se le condizioni geografiche del territorio richiedono di considerare distanze maggiori, è il prodotto che riflette chiaramente una economica nazionale tradizionale.

Ingrediente principale: l'ingrediente contenuto in quantità massima in una pietanza. Per esmpio: farina per il pane e i dolci, latte per le creme dolci e salate, verdura per i contorni e le insalate (facendo specifico riferimento ai tipi maggiormente usati) ecc…

Fornitore principale : uno dei 10 fornitori principali della struttura (di beni o servizi) in termini di quantità di prodotti forniti o dell'entità del servizio/dei servizi. Per esempio: fornitori di sapone, detergenti, carta, prodotti alimentari possono essere tra i maggiori fornitori di beni. Agenzie responsabili per il lavaggio della biancheria, manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento o delle apparecchiature da ufficio potrebbero essere tra i fornitori principali di servizi.

Zone di montagna: le zone simili alla montagna per l'isolamento sono considerate "zone di montagna isolate" indipendentemente dalla loro altitudine.

---

[5] http://www.efficientwindows.org/glossary.html#ufactor

Rifugi di montagna: struttura ricettiva in grado di offrire la possibilità di pernottamento al coperto a escursionisti e alpinisti in zone di montagna isolate.

Fonti di energia rinnovabile: energia che proviene da fonti che non si basano su energia immagazzinata e che in una certa quantità possono essere rigenerate in natura. L'energia da fonti rinnovabili è preferibile da un punto di vista ambientale dell'energia da fonti fossili. Le fonti di energia rinnovabili sono elencate di seguito e possono essere usate per la generazione di calore o di elettricità
Tipi di energia rinnovabile: energia da Biomassa, Eolica, Solare (fotovoltaico and termico), Geotermica, energia del Mare e Minidraulica. Per una spiegazione di ciascuno di questi termini, fare riferimento ad ogni singola voce del glossario.

Servizio di Pernottamento: il servizio fornito da una struttura dove all'ospite è data adeguata attrezzatura e il servizio necessario per passare la notte in sicurezza e comodità

Minidraulica: centrale idroelettrica che produce meno di 10 MW edi energia elettrica. Gli schemi richiedono una adeguata zona di captazione dell'acqua piovana, una testa idraulica, un tubo o pale che porti l'acqua alla turbine, e un impianto di generazione elettrica e apparecchiatura di regolazione dell'acqua.
L'energia idroelettrica in generale è prodotta dal movimento di una massa idrica: fiumi, maree che salgono e scendono per gravitazione lunare (e solare), onde e correnti marine.

Solare Fotovoltaico: la conversione di radiazione solare in elettricità. Il fotovoltaico è una delle poche tecnologie per l'energia rinnovabile che può essere integrata nel paesaggio urbano.

Solare Termico: la conversione della radiazione solare in calore per il riscaldamento di ambienti attuati attraverso dispositivi tecnologici o per cucinare. Il riscaldamento attraverso energia solare può essere applicato ad acqua, aria, o materiali strutturali solidi. La conversione di luce in calore può essere raggiunta attraverso sistemi passive e attivi trasferendo meccanicamente il calore attraverso un fluido in movimento quale olio, acqua o aria.

Ente terzo: nella certificazione, l'ente terzo è colui che non è coinvolto personalmente nei lavori dell'elemento da certificare, e che quindi può agire da certificatore immparziale.

FATTORE-U[6]: una misura della frazione del calore non solare acquisito e perso attraverso un materiale o un assemblaggio. E' espresso in W/sq m-°C. I valori sono dati in condizioni invernali di NFRC/ ASHRAE con una temperatura esterna di 18° C e una interna di 21° C indoor temperature, vento a 15 miglia orarie in assenza di sole. Il fattore U può essere espresso per il solo vetro oppure per l'intera finestra, che include l'effetto degli infissi e dei materiali ivi inclusi. Minore è il fattore U, maggiore la resistenza della finestra al flusso di calore, migliore il suo isolamento.

Eco-label di tipo I: un ecolabel che è stato sviluppato secondo le linee guida ISO 14024. Queste linee guida comprendono la considerazione del ciclo di vita del prodotto ecolabel, condurre una consultazione con le parti interessate (stakeholders), garantendo la trasparenza dello sviluppo dei criteri e la verifica della conformità ai criteri da parte di enti terzi.

Verifica : lo stabilire o la conferma della veridicità della conformità ai criteri.

---

[6] http://www.efficientwindows.org/glossary.html#ufactor

Rifiuti: si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l ' obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti (art.1 (a) della direttiva 75/442/EEC). In particolare i **rifiuti pericolosi** sono rifiuti che facciano parte di una lista sempre aggiornata (vedi oltre) e che abbiano almeno una caratteristica tra quelle riportate all'allegato III della direttiva91/689/EEC sui rifiuti pericolosi, oppure siano un qualsiasi rifiuto considerato dall'autorità nazionale in possesso di almeno una caratteristica dell'allegato III sopracitato (incluso in questo formulario tecnico). L'elenco più recente che è fin'ora stato stilato che identifica diversi tipi di rifiuti e rifiuti pericolosi è riportata nell'Allegato della decisione della Commission 2000/532/EC. I rifiuti pericolosi sono quei prodotti elencati in questa direttiva che abbiano almeno una caratteristica riportata nell'Allegato III della direttiva 91/689/EEC

Acque reflue : le acque che escono dalla struttura ricettiva turistica come risultato della fornitura del servizio di ricettività turistica.

Piano sulle acque reflue : un piano dell'autorità locale responsabile dell'acqua che mostra come gestire i rifiuti liquidi tale da ottenere le acque reflue che possono essere meglio trattate dall'impianto di depurazione locale, secondo la tipologia e le condizioni di funzionamento.

Energia eolica: energia estratta dal vento trasferendo la quantità di moto dell'aria in movimento a pale rotanti.

Allegato I

Criteri specifici

Questo allegato è fornito sotto forma di iperlink se questo modulo di richiesta è mandato per posta elettronica, ma sotto forma cartacea quando è inviato per posta.

CONDIZIONI DI BASE PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO (ECOLABEL) PER IL SERVIZIO DI RICETTIVITÀ TURISTICA

Il richiedente rispetta la legislazione relativa al servizio offerto e la struttura ricettiva rispetta la legislazione relativa ai permessi di costruzione, alle normative locali, sull'integrazione paesaggistica, sulla gestione delle risorse naturali e sulla biodiversità.

La verifica di queste condizioni di base è un'auto-dichiarazione del richiedente corredata dalla documentazione necessaria: numero catastale dell'edificio e qualsiasi altro documento per quelle strutture che si trovano all'interno di aree protette, quale una copia della Carta dell'area che riporta norme specifiche o documentazione della conformità rispetto a particolari richieste del documento in questione.

(vedi i Moduli di Verifica)

Criteri: applicabilità e punteggio

I criteri sono divisi in due livelli di obbligatorietà: i criteri obbligatori e i criteri facoltativi.

Criteri obbligatori
Tutti i criteri obbligatori devono essere soddisfatti, se applicabili. Le condizioni per l'applicabilità sono specificate per ogni criterio in questo formulario.

Come regola generale, l'applicabilità di un criterio richiede che esso sia in accordo con la legislazione nazionale o locale.

La documentazione attestante la non applicabilità dei criteri è richiesta come quella attestante la conformità.

Criteri facoltativi
Ai criteri facoltativi è stato assegnato un punteggio da 1 a 3 per ciascun criterio in base alla efficacia ambientale, alla fattibilità tecnico/economica e alla visibilità rispetto al consumatore.
Il punteggio richiesto per ricevere l'Ecolabel è di 16,5 punti per quelle strutture che non offrono servizi aggiuntivi rispetto al servizio di pernottamento. Il punteggio richiesto aumenta di 1 punto per ognuno dei servizi aggiuntivi offerti che siano sotto la diretta gestione o proprietà del gestore o del proprietario del servizio di ricettività turistica tra il servizio di ristorazione, attività di fitness e aree verdi.

Servizi offerti dalla struttura ricettiva	Punti che devono essere raggiunti tra I criteri della sezione facoltativa
Pernottamento	16,5

Servizi offerti in aggiunta al pernottamento[7]	Punti aggiuntivi richiesti
Servizi di ristorazione (colazione, ristorante, bar, etc)	1
Attività di fitness (sauna, fitness club, piscina, etc)	1
Aree verdi (parchi, giardini etc)	1

Esempi:

- una struttura che offre la colazione o la piscina deve raggiungere 16,5 + 1 punto (17,5) punti;
- una struttura che offre la colazione e la piscine o la piscina e un giardino deve raggiungere 16,5 + 1 + 1 punti (18,5 punti)
- una struttura che offre tutti e tre I servizi deve raggiungere 16,5 + 1+1+1 punti (19,5 punti)

Gestione da parte di terzi di attrezzature e servizi e aggiuntivi

I criteri si applicano solo a quelle attività che sono sotto la diretta gestione o proprietà del gestore o del proprietario del servizio di ricettività turistica.

Documentazione per la verifica e verifiche ispettive.

Per facilitare la richiesta e ridurre la burocrazia, la documentazione che deve essere mostrata al momento della richiesta è stata ridotta al minimo. Rimane la possibilità all'organismo competente di richiedere ulteriore documentazione per la valutazione della conformità ai criteri. Questa documentazione è elencata nella sezione "documentazione per la verifica" nelle pagine seguenti, e sarà inviata per posta o mostrata al momento della verifica ispettiva.

E' auspicabile che gli organismo competente effettuino visite ispettive presso i richiedenti.

[7] ci si riferisce a servizi che siano sotto la diretta gestione o proprietà del gestore o del proprietario del servizio di ricettività turistica.

CRITERI OBBLIGATORI

Tutti questi criteri devono essere soddisfatti ed ogni criterio si riferisce a tutta la struttura ricettiva.
Quando un criterio non è applicabile, deve essere giustificata la non applicabilità.
Si consiglia di fare riferimento ai "Moduli di verifica" per i moduli da compilare.

SEZIONE ENERGIA

1. Energia elettrica da fonte rinnovabili Almeno il 22% dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità[8]. Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.** Il numero del modulo si riferisce al modulo modello dei "Moduli per la Verifica".
Contesto: Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo principale è di ridurre il cambiamento climatico e le piogge acide. Le fonti di energia rinnovabili sono più rispettose dell'ambiente delle fonti non rinnovabili quali le fonti fossili. **Condizione di applicabilità** Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili. **Valutazione e verifica** Il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l'indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per "fonti di energia rinnovabili" si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). **Modalità di conformità al criterio** 1. Se sul mercato vi è presenza di un fornitore che può fornire almeno il 22% di elettricità da fonti rinnovabili, il richiedente farà domanda di un mix elettrico contentente almeno il 22% da fonti rinnovabili; 2. se il 22% di elettricità da fonti rinnovabili non può essere raggiunto il richiedente farà domanda per la massima	<u>Questo criterio è applicabile?</u> • No (vedi modulo 2, 3) → passare al criterio successivo • Si (vedi moduli 4-9) → <u>Vi è conformità al criterio?</u> o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

[8] GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

percentuale fornita;

3. se la struttura ha una autoproduzione di elettricità da fonti rinnovabili che copre almeno il 22% del fabbisogno elettrico annuo, il criterio è soddisfatto;
4. se la struttura ha una autoproduzione di elettricità da fonti rinnovabili che non raggiunge 22% del fabbisogno elettrico annuo, il richiedente deve acquistare la differenza di percentuale dal fornitore di energia elettrica;
5. in ognuna delle situazioni sopra elencate il richiedente deve presentare una dichiarazione o il contratto con il fornitore di energia elettrica o il responsabile del progetto di autoproduzione indicando la natura della fonte rinnovabile usata/prodotta, la percentuale di elettricità fornita/prodotta e il massimo di elettricità da fonti rinnovabili che può essere fornita/prodotta.

Note:
Si deve considerare i seguanti punti:

1. l'autoproduzione (quale il fotovoltaico) è inclusa nella percentuale necessaria per raggiungere il limite richiesto di elettricità da fonti rinnovabili. Per esempio, se il richiedente produce elettricità da fonti rinnovabili per un 22% o più, il criterio è soddisfatto;
2. se l'autoproduzione del richiedente non raggiunge il 22% egli dovrà acquistare la differenza dal fornitore di elettricità tale che

la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili del fabbisogno elettrico annuo
+
la percentuale di elettricità da fonti rinnovabili acquistata dal fornitore di energia elettrica

= 22%.

Per esempio, se la struttura ricettiva autoproduce il 15% del proprio fabbisogno elettrico, dovrà acquistare elettricità dal proprio fornitore con un mix contentente il 7% di elettricità da fonti rinnovabili (22-15 = 7).

3. l'autoproduzione di elettricità è calcolato sul consumo (fabbisogno) elettrico complessivo annuo (secondo il progetto dell'impianto di auto produzione)
4. l'elettricità da fonti rinnovabili da fonti rinnovabili acquistata dal fornitore elettrico è calcolata sull'elettricità fornita (il mix elettrico).

2. Carbone e oli combustibili pesanti Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2% ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia. Questo criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo principale scopo è di ridurre le piogge acide e le particelle nell'atmosfera. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive con il riscaldamento autonomo. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato. **Modalità di conformità al criterio** 1. Se il richiedente ha una caldaia a carbone egli la sostituirà con un'altro tipo di caldaia, prendendo in considerazione il criterio n. 4 sulle nuove caldaie; 2. se il richiedente ha una caldaia ad olio combustibili pesante, egli garantirà che l'uso del combustibile solforato avrà un contenuto di zolfof inferiore allo 0,2% oppure egli sostituirà la caldaia tentendo in considerazione il criterio n.4 sulle nuove caldaie; 3. in ognuna delle due situazioni sopra citate, il richiedente presenterà una dichiarazione di conformità al criterio indicando la natura delle fonti energetic he usate. **Nota:** il criterio n. 4 sulle nuove caldaie si riferisce all'acquisto di caldaie ad alto rendimento energetico durante il periodo di validità dell'Ecolabel (vedi oltre). In questo caso sarebbe auspicabile, e conveniente da un punto di vista economico, acquistare una caldaia ad alto rendimento anche prima dell'assegnazione dell'Ecolabel.	<u>Questo criterio è applicabile?</u> • No (vedi modulo 10) → passare al criterio successivo • Si (vedi modulo 11) → <u>Vi è conformità al criterio?</u> o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

3. Energia elettrica per riscaldamento Almeno il 22% dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle stanze e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come indicato nella direttiva 2001/77/CE. Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione energia e si rivolge solo all'elettricità usata per il riscaldamento. Il suo scopo principale è ridurre il riscaldamento terrestre.	
Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive con il riscaldamento autonomo e con accesso as un mercato dell'elettricità che offra elettricità proveniente da fonti rinnovabili. L'elettricità usata per il funzionamento delle pompe di calore non è considerata elettricità usata per il riscaldamento.	Questo criterio è applicabile? • No (vedi modulo 12) → Passare al criterio successivo
Valutazione e verifica: Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.	• Si (vedi moduli 13- 19) → Vi è conformità al criterio?
Modalità di conformità al criterio 1. Se sul mercato vi è presenza di un fornitore che può fornire almeno il 22% di elettricità usata per riscaldare ambienti ed acqua sanitaria da fonti rinnovabili, il richiedente farà domanda ai fornitori disponibili per una tale fornitura per il riscaldamento elettrico; 2. se il 22% di elettricità da fonti rinnovabili non può essere raggiunto per il riscaldamento di ambienti e acqua sanitaria, il richiedente farà domanda per la massima percentuale fornita; 3. se la struttura ha una autoproduzione di elettricità da fonti rinnovabili che copre almeno il 22% del fabbisogno elettrico per il riscaldamento di ambienti e acqua sanitaria, il criterio è soddisfatto; 4. se la struttura ha una autoproduzione di elettricità da fonti rinnovabili che non raggiunge 22% del fabbisogno elettrico per il riscaldamento di ambienti e acqua sanitaria, il richiedente deve acquistare la differenza di percentuale dal fornitore di energia elettrica; 5. in ognuna delle situazioni sopra elencate il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio indicando	o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

<table>
<tr><td>
la natura e le quantità di energie innovabili usate/prodotte per il riscaldamento
6. in ognuna delle situazioni sopra elencate, il richiedente deve presentare documentazione sulle eventuali caldaie usate (generatori di calore).

Note:
1. visto che i criteri n.1 e n. 3 richiedono le stesse percentuali di elettricità da fonti rinnovabili, sono soddisfatti contemporaneamente se il fornitore di elettricità è lo stesso;
2. se la struttura ricettiva usa sia impianti elettrici sia che usino altre fonti energetiche (metano, altro…) per riscaldare ambienti e acqua sanitaria, il richiedente li indicherà insieme ai diversi tipi di generatori di calore usati.
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>
4. Rendimento delle caldaie

<u>Nuove caldaie</u>:
Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90%, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti.
</td><td>
Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.
</td></tr>
<tr><td>
Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo principale scopo è si ridurre le emissioni di CO2 assicurando una adeguato rendimento della caldaia ad acqua calda.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive che abbiano acquistato una nuova caldaia durante la durata dell’assegnazione dell’Ecolabel.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/41/CEE il rendimento utile, espresso in percento, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. garantire che ogni nuova caldaia ad acqua calda alimentata con combustibili liquidi o gassosi acquistata durante l’assegnazione
</td><td>
<u>Questo criterio è applicabile?</u>

• No (vedi modulo 20)
→ passare al criterio successivo

• Si (vedi modulo 21)
→ <u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L’Ecolabel non può essere assegnato
</td></tr>
</table>

dell'Ecolabel abbia il generatore di calore con un rendimento di almeno il 90%; oppure 2. garantire che ogni nuova caldaia esclusa dalla direttiva 92/42/EEC abbia rendimenti simili, secondo le normative e regolamenti del prodotto; 3. presentare un rapporto tecnico dai responsabili della vendita/manutenzione della caldaie indicante il rendimento. **Note:** 1. La direttiva 92/42/EEC si riferisce alle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con una potenza tra i 4 e i 400 kW; 2. al momento della domanda id assegnazione il richiedente deve dichiarare il tipo di impianto di riscaldamento presente nella struttura ricettiva; 3. se si acquista una nuova caldaia durante il periodo di validità dell'Ecolabel, il richiedente deve informare l'organismo competente della conformità con questa parte del criterio mandando i documenti di verifica come riportarti nel paragrafo "Valutazione e verifica".	
Caldaie esistenti: Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione. Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.	
Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive con un impianto di riscaldamento che usi una caldaia ad acqua calda. **Modalità di conformità al criterio** 1. Il richiedente deve chiedere al produttore se la sua caldaia ad acqua calda è inclusa o meno nella direttiva 92/42/CEE; 2. il richiedente deve controllare il rendimento della sua caldaia ad acqua calda; 3. se la caldaia non è inclusa nella direttiva 92/42/CEE, il richiedente deve effettuare ogni azione necessaria perché essa soddisfi i livelli di rendimento energetico richiesti dall' Art.5 della direttiva; 4. se la caldaia è esclusa dalla direttiva (vedi la nota sotto riportata) il richiedente deve effettuare ogni azione necessaria affinché essa soddisfi le leggi naizonali o regionali in materia; 5. in ogni situazione sopra riportata egli deve presentare un rapporto tecnico dai responsabili della vendita e la manutenzione della caldaia indicante il rendimento.	Questo criterio è applicabile? • No (vedi modulo 20) → Passare al criterio successivo • Si (vedi moduli 22) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

<u>**Nota**: Criteri di esclusione delle caldaie dalla direttiva 92/42/CEE</u> L'articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.	

5. Impianto di condizionamento Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico o un'efficienza energetica analoga. Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di promuovere l'uso di sistemi efficienti per ridurre il consumo elettrico. **Condizione di applicabilità** Il criterio è applicabile alle strutture ricettive turistiche con un impianto di condizionamento dell'aria alimentato da rete elettrica compreso nella direttiva 2002/31/CE. I seguenti condizionatori sono esclusi dalla marchiatura energetica e il criterio non si può applicare ad essi: I. apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, II. apparecchi aria-acqua e acqua-acqua, III. unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve: 1. controllare che ogni condizionatore considerato dalla direttiva 2002/31/CE acquistato dopo l'assegnazione dell'Ecolabel e per tutto il tempo di validità del contratto abbia efficienza energetica Classe B; 2. presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.	Questo criterio è applicabile? • No (vedi modulo 23) → Passare al criterio successivo • Si (vedi moduli 24) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

<table>
<tr><td>

6. Isolamento delle finestre

Tutte le finestre delle stanze devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in base alle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.
</td><td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.
</td></tr>
<tr><td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di ridurre la dispersione termica attraverso la finestra.
Esso si riferisce anche alla comodità dell'ospite fornendo una protezione adeguata contro il rumore.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un'autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente o il tecnico professionista devono:
1. presentare una descrizione delle caratteristiche di isolamento delle finestre o dichiarare che esse non hanno isolamento
2. presentare una spiegazione dell'adeguatezza delle caratteristiche di isolamento secondo il clima e la posizione, includendo una descrizione della zona climatica secondo la definizione delle autorità nazionali o locali- inclusa la situazione invernale - una descrizione degli elementi ombreggianti (quali alberi o altri edifici), e della situazione estiva, oltre che la descrizione dei paraggi rispetto al rumore intorno alla struttura;
3. presentare una auto-dichiarazione se sufficiente o una dichiarazione del tecnico professionista rispetto alla conformità al criterio.

Note: se le finestre sono isolate con i doppi vetri o equivalente, è sufficiente una auto-dichiarazione. Se non c'è alcun isolamento, sarà necessaria una dichiarazione da personale professionista per spiegare in che modo è garantito un adeguato livello di isolamento termico e acustico, inclusi almeno gli elementi sopra riportati.
</td><td>

- Si (vedi moduli 25)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato
</td></tr>
</table>

7. **Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento** Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione. Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di sensibilizzare l'ospite per evitare sprechi di energia dovuti al riscaldamento o condizionamento di una stanza che abbia le finestre aperte. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive con un di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento senza interruttore automatico che lo spenga quando le finestre sono aperte. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario). **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve: 1. includere, nella comunicazione al cliente all'interno della stanza, una frase ricordando all'ospite di chiudere le finestre se il riscaldamento/ condizionamento sono in funzione; 2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni comunicate	Questo criterio è applicabile? • No (vedi modulo 26) → Passare al criterio successivo • Si (vedi moduli 27) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

8. Spegnimento delle luci Se nella stanza non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di sensibilizzare l'ospite per evitare gi sprechi di energia dovuti alle luci accese quando non sono necessarie. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile alle strutture turistiche che non hanno un sistema spegnimento automatico delle luci quando l'ospite nonè in stanza. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve: 1. includere, nella comunicazione al cliente all'interno della stanza, una frase ricordando all'ospite di spegnere le luci quando esce dalla stanza; 2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni comunicate	Questo criterio è applicabile? • No (vedi modulo 28) → Passare al criterio successivo • Si (vedi moduli 29) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

<table>
<tr><td>

9. Efficienza energetica delle lampadine

a) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno il 60% di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un'efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico[9]. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

</td><td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td></tr>
<tr><td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è ridurre il consumo elettrico potenziale delle lampadine con l'introduzione di lampadine a basso consumo energetico, soprattutto in quei luoghi dove sono probabilmente accese più i 5 ore al giorno.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive con delle lampadine le cui caratteristiche fisiche permettono una sostituzione con un equivalente Classe A, a basso consumo di energia.

Valutazione e verifica (a, b)
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle parti a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. sostituire, come necessario, tutte le lampadine non a basso consume con il loro equivalente di Classe A, dove le caratteristiche fisiche lo permettono.
(di solito questo vuol dire che le lampadine a incandescenza saranno sostituite con le lampadine fluorescenti compatte);
2. raggiungere, un anno dopo la domanda di assegnazione, la presenza del 60% di lampadine a basso consumo tra quelle le cui caratteristiche fisiche lo permettono;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questa parte indicando la classe energetica delle diverse lampadine usate.

</td><td>

Questo criterio è applicabile?

- No (vedi modulo 30)
→ Passare al criterio successivo

- Si (vedi moduli 31,32)
→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato

</td></tr>
</table>

[9] GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

<table>
<tr><td>

(b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l'80% delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

</td><td></td></tr>
<tr><td>

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve:
4. dare priorità alla presenza di lampadine di Classe A nei punti in cui le lampadine saranno probabilmente accese più di 5 ore al giorno, quando sostituisce le lampadine con il loro equivalente a risparmio energetico;
5. raggiungere, dopo un anno dall'assegnazione dell'Ecolabel, l'80% delle lampadine a risparmio energetico accese per più di 5 ore al giorno, tra quelle con caratteristiche fisiche che lo permettano;
6. presentare una dichiarazione di conformità a questa parte indicando la classe energetica delle diverse lampadine usate.

Le lampadine che probabilmente saranno accese per più di 5 ore al giorno sono quelle nelle stanze comuni e nei bagni, sale e cucine.

Nota: Se non abbastanza lampadine richiedono una sostituzione entro un anno dall'assegnazione dell'Ecolabel tale da raggiungere il limite stabilito dal criterio, sarà cjoesto consiglio all'organismo competente.

</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

10. Dispositivo di controllo a tempo delle saune

Tutte le cabine per la sauna devono disporre di un dispositivo di controllo a tempo.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è ridurre il consumo di energia quando non richiesto regolando la sauna affinché funzioni secondo necessità.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture turistiche con una sauna elettrica.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. assicurasi che la sauna sotto la sua proprietà o direzione abbia un dispositivo a tempo;
2. applicare tale dispositivo se esso non c'è;
3. presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

Questo criterio è applicabile?

- No (vedi modulo 33)

→ Passare al criterio successivo

- Si (vedi moduli 34)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato

</td>
</tr>
</table>

SEZIONE ACQUA

<table>
<tr>
<td>

11. Approvvigionamento idrico

La struttura ricettiva deve dichiarare all'autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l'utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.

Questo criterio è applicabile solo se la struttura ricettiva non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si ricerisce alla sezione acqua e il suo scopo è di proteggere le falde acquifere che hanno un ciclo lento dall'essere essiccate.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile alle strutture turistiche che non ricevono l'acqua dall'acquedotto generale.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibile), all'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. informarsi presso l'autorità locale se ci sono degli studi sull'impatto ambientale dell'approvigionamento idrico dalla fonte in uso;
2. dichiarare alla Autorità reposnsabile per l'approvigionamento idrico la propria disponibilità di cambiare fonte irica secondo una alternativa proposta, se gli studi dimostrano un altro impatto ambientale dovuto all'approvigionamento idrico da quella fonte;
3. presentare una dichiarazione all'autorità responsabile dell'approvigionamento idrico secondo quanto detto sopra,
4. presentare, in presenza di studi, documentazione dei relativi risultati
5. presentare, se esistono, le indicazioni riguardo le azioni necessarie da attuare;
6. presentare, se le condizioni sopra riportate sono soddisfatte, documentazione sulle azioni adeguate intraprese per essere conformi al criterio.

</td>
<td>

<u>Questo criterio è applicabile?</u>

- No (vedi modulo 35)

→ Passare al criterio successivo

- Si (vedi moduli 36)

→ <u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

12. Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 litri/minuto.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il potenziale spreco di acqua dovuto ad un flusso eccessivo da rubinetti e docce.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture turistiche.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta il criterio e l'eventuale documentazione necessaria.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. assicurarsi che dai rubinetti e dalle docce il flusso di acqua non superi i 12 litri/minuto;
2. misurare empiricamente il numero di litri che scorrono dai rubinetti e dalle docce;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta il criterio;
4. includere eventuale documentazione necessaria.

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi moduli 37)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>

13. Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette

Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico.

</td><td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td></tr>
<tr><td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e i suoi scopi sono di risparmiare acqua e sensibilizzare il consumatore.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive..

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. identificare i modi migliori per cui l'ospite può aiutare la struttura a risparmiare acqua, secondo le caratteristiche tecniche dei rubinetti e le docce del bagno e i dispositivi di scarico dei WC;
2. presentare all'ospite informazioni adeguate su come egli può aiutare la struttura a risparmiare acqua nei bagni e nelle toelette;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

Alcuni suggerimenti possono essere :

- chiudere l'acqua mentre ci si lava i denti,
- chiudere l'acqua mentre ci si fa la barba ma riempire il lavandino,
- scaricare il WC evitando gli sprechi.

</td><td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi moduli 38)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato

</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

14. Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il consumo d'acqua dovuto a scarichi di WC che potrebbero essere evitati.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. fornire ogni bagno con un cestino per rifiuti;
2. comunicare, come più opportuno, l'invito ad usare il cestino per rigìfiuti anziché la toilette per gettare i rifiuti;
3. deve presentare una dic hiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi moduli 39)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato

</td>
</tr>
</table>

15. Risciacquo degli orinatoi Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico o manuale tale da consentire il risciacquo simultaneo di non più di 5 orinatoi.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di risparmiare acqua evitando il continuo scarico di orinatoi o lo scarico di molti orinatoi contemporaneamente. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile a tutte le strutture turistiche che hanno orinatoi. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati. . **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. assicurasi che gli orinatoi che abbiano uno scarico manuale o automatico non attivino più di 5 orinatoi contemporaneamente; 2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.	<u>Questo criterio è applicabile?</u> • No (vedi modulo 40) → Passare al criterio successivo • Si (vedi moduli 41) → <u>Vi è conformità al criterio?</u> o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

<table>
<tr>
<td>

16. Perdite

Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale presenza di perdite.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di risparmiare acqua assicurandosi che le perdite siano riparate quanto più velocemente possible. Le perdite dai tubi possono comportare perdite d’acqua ingenti.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un’opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. includere l’importanza di controllare e riparare le perdite nella formazione, prestando particolare attenzione su dove si potrebbe cercare le perdite;
2. avere facili procedure tali che il personale o la persona responsabile possa attivare le misure necessarie a che le perdite vengano riparate;
3. avere una comunicazione adeguata con l’ospite invitandolo ad avvertire il personale di eventuali perdite visibili;
4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un’opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

Nota: dove non vi è personale, il prorpietario sarà responsabile di questo compito

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi moduli 42)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L’Ecolabel non può essere assegnato

</td>
</tr>
</table>

17. Cambio di asciugamani e lenzuola Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categorie più basse e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione acqua ma include anche le sezioni energia e detergenti, oltre che la sensibilizzazione dell'ospite. Le categorie più basse sono 1-2 stelle, quelle più alte sono 3-5 stelle o equivalenti. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile alle strutture ricettive che forniscano lenzuola e asciugamani e dove il cambio sia effettuato dal personale più frequentemente di quanto stabilito dal criterio. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. fornire una comunicazione adeguata all'ospite informandolo della politica ambientale della struttura ricettiva, chiedendolgli di contribuire al rispetto di tale politica; 2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti e il loro accordo. La comunicazione agli ospiti • informerà l'ospite della politica ambientale della struttura ricettiva turistica; • inviterà l'ospite a contribuire al rispetto della politica ambientale accettando che il cambio di biancheria da letto e asciugamani avvenga solo su sua richiesta. **Note:** la biancheria da letto e gli asciugamani saranno cambiati secondo la richiesta dell'ospite ma non più frequentemente di quanto applicabile agli standard di qualità della struttura ricettiva turistica.	Questo criterio è applicabile? • No (vedi modulo 43) → Passare al criterio successivo. • Si (vedi modulo 44) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato

<table>
<tr>
<td>

18. Annaffiatura di piante e giardini

In genere, le piante e i giardini devono essere annaffiati prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il consumo di acqua usata per innaffiare e dovuta all'evaporazione.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive che abbiano piante esterne e giardini.
Il criterio non si applica a fiori e piante interne.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. determinare procedure, se necessario, secondo cui le piante nei giardini esterni siano innaffiate durante la parte più fresca delle 24 ore, secondo le apparecchiature disponibili;
2. assicurarsi che eventuali sistemi di innaffiamento automatico siano regolati tale che non ci sia spreco d'acqua (per esempio che non entrino in funzione dopo o durante una pioggia);
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- No (vedi modulo 45)

→ Passare al criterio successivo.

- Si (vedi modulo 46)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato

</td>
</tr>
</table>

19. Trattamento delle acque reflue Tutte le acque reflue devono essere trattate. Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riderisce alla sezione acqua e gestione dei rifiuti e il suo scopo è di evitare di recare danno alla biodiversità sia marina che terrestre.	
Condizione di applicabilità Questo criterio è applicabile a tutte le strutture turistiche. Per quelle strutture collegate all'impianto centrale di fognatura, è importante far notare che il correttot funzionamento dell'impianto di smaltimento delle acque reflue va oltre la responsabilità del richiedente.	<u>Questo criterio è applicabile?</u>
Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso.	• Si (vedi modulo 47) → <u>Vi è conformità al criterio?</u> o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato
Modalità di conformità al criterio Il richiedente deve 1. informarsi rispetto al proprio allacciamento alla rete fognaria locale oppure 2. assicurarsi del corretto funzionamento del proprio sistema di trattamento delle acque; e 3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue, oppure 4. presentare una dichiarazione di conformità sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso.	

20. Piano delle acque reflue La struttura ricettiva deve richiedere all'amministrazione locale il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione acqua, al trattamento delle acque reflue. Alcune amministrazioni locali possono condurre studi per l'identificazione del tipo migliore di acque reflue per il funzionamnento più efficiente dell'impianto di trattamento locale. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile a tutte le strutture turistiche allacciate alla rete fognaria. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. chiedere per iscritto all'autorità locale se vi è un piano delle acque reflue; 2. seguire tale piano, se presente; 3. presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue; 4. presentare la documentazione relativa alle procedure effettuate per seguire l'eventuale piano delle acque reflue.	Questo criterio è applicabile? • No (vedi modulo 48) → Passare al criterio successivo • Si (vedi modulo 49) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato.

SEZIONE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

21. Disinfettanti I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione delle sostanze chimiche e il suo scopo è di ridurre l'uso eccessivo di disinfettanti i quali hanno effetti indesiderati sulla biodiversità. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. identificare le aree in cui i disinfettanti sono necessari secondo leggi nazionali o regionali; 2. stilare procedure perché i disinfettanti siano usati nelle aree appropriate; 3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.	Questo criterio è applicabile? • Si (vedi modulo 50) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato.

<table>
<tr>
<td>

22. Formazione del personale riguardo all'uso di detersivi e disinfettanti

Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sull'imballaggio dei prodotti.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione sostanze chimiche e il suo scopo è di ridurne la quantità (quali detergenti e disinfettanti) usata per le pulizie, nel rispetto delle attività di pulizia e delle indicazioni del produttore.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. assicurarsi che l'uso dei detergenti e dei disinfettanti sia affrontato nei corsi di formazione al personale;
2. evidenziare le misure precise in atto per garantire che il personale sia cosciente della gestione dei detergenti e dei disinfettanti;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

Nota: dove non vi è personale il proprietario sarà responsabile di questo compito.

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi modulo 51)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato..

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

23. Raccolta differenziata da parte degli ospiti

Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle stanze devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione dei rifiuti e i suoi scopi principali sono di promuovere la separazione dei rifiuti per permetterne il riciclo e un adeguato smaltimento.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili.

Modalità di conformità al criterio
L'ospite deve essere messo nella condizione di separare facilmente i propri rifiuti grazie a contenitori adeguati. Tali contenitori consentiranno la separazione in diverse categorie (vetro, carta, plastica, ecc) secondo quanto offerto dalle autorità locali.

Il richiedente deve

1. fornire contenitori adeguati per le categorie di rifiuti trattate dall'autorità locale;
2. comunicare all'ospite in maniera adeguata le opportunità per separare i rifiuti;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili.

Nota: è importante ricordare che gli Stati Membri sono tenuti dalle direttive 91/156/CEE, che modifica la directive 75/442/CEErelativa ai rifiuti, e dalla direttiva 94/62/CE sull'imballaggio e sui rifiuti da imballaggio ad effettuare la raccolta e lo smaltimento diffrenziato dei rifiuti tale da raggiungere alcune soglie di separazione e riciclo. Gli Stati Membri normalmente costituiscono cooperative o consorzi con enti privati per tali scopi.

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi modulo 52)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>

24. Rifiuti pericolosi

Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi[10], e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le batterie, i prodotti farmaceutici.

Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

</td><td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td></tr>
<tr><td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione dei rifiuti e il suo scopo è garantire lo smaltimento adeguato dei rifiuti pericolosi, I quali dovrebbero essere smaltiti secondo procedure speciali, secondo ogni Stato Membro.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dalla struttura ricettiva, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell'autorità locale.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. identificare i tipi di rifiuti presenti nella struttura che sono pericolosi, secondo l'Allegato I e III della direttiva 91/689/EC (vedi oltre);
2. assicurarsi del loro smaltimento adeguato fuori dalla proprietà della struttura ricettiva (per esempio riportare il rifiuto pericoloso al rivenditore, portarli presso siti pubblici o privati che ne garantiscano l'adeguato smaltimento);
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dalla struttura ricettiva, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti;

</td><td>

<u>Questo criterio è applicabile?</u>

- Si (vedi modulo 53)

→ <u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td></tr>
</table>

[10] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

4. includere copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi.. **Nota** per una definizione di rifiuto e rifiuto pericoloso vedi il glossario e Allegato III della direttiva 91/689/CEE che riporta le proprietà dei rifiuti perché siano pericolosi di cui sono brevemente elencate le categorie. Allegato III (dir 91/689/CEE) H1 «Esplosivo», H2 «Comburente»: H3-A «Facilmente infiammabile», H3-B «Infiammabile», H4 «Irritante», H5 «Nocivo», H6 «Tossico», H7 «Cancerogeno», H8 «Corrosivo», H9 «Infettivo», H10 «Teratogeno», H11 «Mutageno», H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.	

25. Raccolta differenziata dei rifiuti

Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione dei rifiuti e i suoi scopi principali sono di promuovere la raccolta separata dei rifiuti tale da renderne massimo il riciclo e l'adeguato smaltimento.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all'interno della struttura ricettiva, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. informarsi presso l'autorità locale se sono in funzione servizi per la raccolta differenziata e per quali tipi di rifiuti;
2. elencare i diversi tipi di rifiuti per i quail le autorità locali effettuino la raccolta separata;
3. mostrare le procedure per la separazione dei rifiuti nelle categorie gestite dalla autorità pubblica (incluso pertinenti contratti con società private);
4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Nota: dove non ciè personale il proprietario sarà responsabile di questo compito.

Questo criterio è applicabile?
- Si (vedi modulo 54)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

<table>
<tr>
<td>

26. Trasporto dei rifiuti

Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso la struttura ricettiva o nelle sue vicinanze, quest'ultima deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione dei rifiuti e il suo scopo è di garantire che i rifiuti siano trasportati fino ai siti di smaltimento adeguati.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. informarsi sui siti della sua zona preposti alla raccolta dei diversi tipi di rifiuti;
2. fare un piano per garantire il trasporto verso i siti riducendo al minimo gli spostamenti;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi modulo 55)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td>
</tr>
</table>

27. Prodotti “usa e getta”

Se non richiesto dalla legge, nelle stanze e nei ristoranti non devono essere utilizzati i seguenti prodotti "usa e getta":

- prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.);
- tazze, piatti e posate.

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “gestione dei rifiuti” e il suo scopo è di evitare l’eccessiva produzione di rifiuti.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche che forniscano all’ospite prodotti per l’igiene del corpo e/o tazze, piatti e posate monouso dove la fornitura di tali prodotti usa e getta non sia richiesto dalla legge.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. informarsi se esiste una legge che richieda la fornitura all’ospite di prodotti per l’igiene e tazze, piatti e posate di tipo “usa e getta”;
2. identificare le alternative, secondo i requisiti legali, per fornire all’ospite prodotti per l’igiene, tazze, piatti e posate che non siano “usa e getta”;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso e/o le alternative fornite.

Suggerimenti
Alcune alternative ai prodotti per l’igiene usa e getta sono saponi liquidi e/o shampi e/o docce schiuma. Alternative a tazze, piatti e posate monouso sono le stesse non “usa e getta”.

Nota: gli articoli cui il criterio si riferisce si intendono quelli all’interno della struttura ricettiva.

Questo criterio è applicabile?

- No (vedi modulo 56)
→ Passare al criterio successivo

- Si (vedi modulo 57)
→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No

→ L’Ecolabel non può essere assegnato.

SEZIONE ALTRI SERVIZI

<table>
<tr>
<td>

28. Divieto di fumare nei locali comuni

Nei locali comuni deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione "altri servizi" e il suo scopo è di garantire la qualità dell'aria all'interno della struttura ricettiva per la sicurezza dell'ospite.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. assicurarsi che nei locali comuni vi sia una sezione dove sia vietato fumare;
2. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi modulo 58)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td>
</tr>
</table>

29. Trasporti pubblici Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione “altri servizi” e il suo scopo è di ridurre il trasporto privato dell’ospite. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile. **Modalità di conformità al criterio** Questo criterio richiede che il gestore della struttura ricettiva si procuri informazioni sul trasporto pubblico dalla struttura ricettiva ad altri luoghi di interesse pertinenti. Il richiedente deve 1. fornire informazioni sul trasporto pubblico (treni e autobus) o trasporto privato collettivo (autobus privati o navette) che porti dalle principali destinazioni vicine alla struttura ricettiva; 2. fornire informazioni all’ospite sul trasporto pubblico o privato collettivo della zona; 3. invitare l’ospite a scegliere il trasporto collettivo quando possibile; 4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.	Questo criterio è applicabile? • Si (vedi modulo 59) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L’Ecolabel non può essere assegnato.

SEZIONE GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità ai criteri obbligatori di gestione è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

Si prega di notare che il criterio n.37 sull'informazione riguardo l'Ecolabel deve essere soddisfatto anche se la struttura ricettiva applica altri Sistemi di Gestione Ambientale.

Si prega di notare che nel caso della presenza di un Sistema di Gestione Ambientale (EMAS o EN ISO 14001), è altamente consigliato che la conformità ai criteri Ecolabel siano dichiarati tra gli obiettivi ambientali [11].

30. Manutenzione e riparazioni generali Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di ricettività turistica devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato. Di tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore della struttura deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione gestione generale e il suo scopo è di assicurare la massima efficienza delle apparecchiature attraverso una adeguata manutenzione. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive. Si prega di notare che la manutenzione delle caldaie è affrontata nel criterio n. 31. **Le apparecchiature comprendono, se presenti:** **Energia** ▪ Riscaldamento, ventilazione, condizionamento (HVAC): escluse le caldaie, incluse le pompe di calore e i dispositivi per la termoregolazione. ▪ Apparecchiature: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, apparecchiature per l'ufficio sia per uso domestico o professionale	Questo criterio è applicabile? • Si (vedi modulo 60) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato.

[11] In caso di registrazione EMAS la conformità ai criteri dell'Ecolabel Europeo dovrebbe essere dichiarata tra gli obiettivi ambientali della struttura ricettiva e affrontati adeguatamente nel *programma ambientale*; in caso di certificazione ISO 14001 la conformità ai criteri dell'Ecolabel Europeo dovrebbe essere dichiarata tra gli obiettivi ambientali della struttura ricettiva e affrontati adeguatamente nelle sezioni di *pianificazione e implementazione* del sistema di gestione ambientale.

Acqua
- Impianti di raccolta dell’acqua piovana e di riciclo dell’acqua;
- Apparecchiature che utilizzino acqua (lavastoviglie, lavatrici)

Sostanze chimiche pericolose
- Pompe di calore
- Frigoriferi

Altri servizi
- Piscina e altre attrezzature per le attività di fitness

Rifiuti
- Filtri per oli e grassi

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve:
1. presentare un rapporto tecnico stilato da personale qualificato sui controlli di manutenzione per ciascuna apparecchiatura sopra riportata (se presente nella struttura ricettiva);
2. indicare nel rapporto la frequenza dei controlli di manutenzione;
3. indicare nel rapporto, dove presenti, I requisiti legali per la manutenzione delle apparecchiature;
4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.

31. Manutenzione e riparazione delle caldaie La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie vengono effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante. I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all'anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.	**Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.**
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione gestione generale e il suo scopo è di garantire il rendimento energetico delle caldaie attraverso una manutenzione adeguata. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive che abbiano una caldaia. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. effettuare un controllo della sua caldaia secondo le prescrizioni legali, da parte di personale qualificato almeno annualmente; 2. effettuare controlli di rendimento energetico secondo le prescrizioni per il tipo di caldaia in uso e assicurarsi che siano entro limiti legali; 3. presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.	Questo criterio è applicabile? • No (vedi modulo 61) → Passare al criterio successivo • Si (vedi modulo 62) → Vi è conformità al criterio? o Si → passare al criterio successivo o No → L'Ecolabel non può essere assegnato.

32. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d'azione

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.

Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione generale e il suo scopo è di esplicitare l'impegno ambientale del responsabile della struttura e organizzare le sue attività per un risultato più efficiente dal punto di vista ambientale.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. stilare una definizione della politica ambientale aziendale;
2. stilare un programma d'azione;
3. presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

Nota: I criteri facoltativi dovrebbero essere presi in considerazione nei lavori di ristrutturazione della struttura ricettiva turistica o nell'approvigionamento di nuovi prodotti.

<u>Questo criterio è applicabile?</u>

- Si (vedi modulo 63)

→ <u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

<table>
<tr>
<td>

33. Formazione del personale

La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o attraverso manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione generale e il suo scopo è di assicurare che il personale sia formato per eseguire i criteri. Le lezioni tratteranno gli aspetti dei criteri come elencati di seguito. Delle procedure o dei manuali scritti saranno tali da garantire che il personale, secondo il proprio ruolo, avrà accesso alle informazioni all'interno della struttura ricettiva almeno sugli argomenti elencati di seguito.

Argomenti che devono essere trattati dai corsi did formazione per il personale della struttura ricettiva secondo il la posizione.
Legenda:
gestione generale: personale responsabile el cordinamento delle attività e dell'approvigionamento;
manutenzione: personale responsabile dei lavori di manutenzione delle apparecchiature;
pulizia: personale responsabile della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti;
amministrazione: personale responsabile della reception e degli uffici amministrativi.

ENERGIA
Personale addetto alla gestione generale e alla manutenzione

- Elettricità: il mercato libero e il mercato delle risorse rinnovabili. Direttiva 2001/77/EC e la legislazione locale su questo argomento;
- Lavori di manutenzione, requisiti legali secondo i diversi tipi di impianti di riscaldamento e condizionamento, incluso quello presente nella struttura ricettiva;

Personale addetto alla manutenzione

- Riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria (HVAC);
- funzionamento, produzione di CO2, CO, Nox; impatti ambientali derivanti da una cattiva manutenzione effettuata da personale inadeguato;
- efficienza: elementi che influenzano l'efficienza, i tipi più efficienti di impianti di riscaldamento e di condizionamento;
- Isolamento: muri e finestre: tipi diversi di finestre e le conseguenze di un buono o cattivo isolamento;
- Termoregolazione: livelli più efficienti di temperature base, dispersione termica rispetto ai muri esterni;
- Lampadine a risparmio energetico;

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi modulo 64)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td>
</tr>
</table>

▪ Apparecchiatura con alto rendimento energetico: classe energetica, Energy Star; ▪ Produzione energetica da fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico. **ACQUA** **Tutto il personale** ▪ Acqua: il ciclo dell'acqua, le cause più recenti e le implicazione della mancanza d'acqua; **Personale addetto alla manutenzione** ▪ Trattamento delle acque reflue – influenza di oli e schiume di detergenti negli impianti di trattamento delle acque reflue; **Personale addetto alla pulizia e alla manutenzione** ▪ Perdite: l'importanza di riparare subito le perdite (numero di litri che una goccia fa perdere al giorno); ▪ Effetti e tipi di riduttori di flusso; **Personale addetto alla pulizia e all'amministrazione (reception e marketing)** ▪ Rispetto del desiderio degli ospiti a tenere lenzuola e asciugamani; ▪ Diversi modi per risparmiare acqua nel bagno; **Personale addetto alla pulizia** ▪ Modi per risparmiare acqua durante le pulizie; **Personale addetto alla manutenzione** ▪ Uso dell'acqua piovana e riciclo dell'acqua; **SOSTANZE CHIMICHE** **Personale addetto alla pulizia** ▪ Detergenti e disinfettanti: consequenze sull'ambiente; ▪ I migliori tipi di detergenti e metodi per un utilizzo minimo; **GESTIONE DEI RIFIUTI** **Tutto il personale** ▪ Riduzione e separazione dei rifiuti (nell'ufficio, in cucina, come altrimenti adeguato); ▪ Riciclo dei diversi tipi di rifiuti; **GESTIONE** **Personale di gestione generale e amministrazione** ▪ Gestione; ▪ Schema dei criteri Ecolabel e certificazione ambientale; ▪ Comunicazione agli ospiti sull'impegno ambientale della struttura ricettiva; ▪ Procedure per la considerazione del questionario sui servizi ambientali distribuito agli ospiti.	

In occasione di ciascun corso, deve essere disponibile materiale per ogni argomento all'interno della struttura ricettiva per consultazione. **Condizione di applicabilità** Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive turistiche. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. organizzare un corso di formazione su queste questioni per il suo personale; oppure 2. mandare i suoi dirigenti e il suo personale ad un corso collettivo organizzato specificamente per personale turistico del settore ricettivo; oppure 3. mandare il proprio rappresentante delegato per ciascun settore ad un corso collettivo e richiedere che egli impartisca quanto imparato e distribuisca la documentazione ricevuta agli altri membri del personale; 4. in ciascuna delle situazioni sopra riportate, presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata. **Nota:** se la struttura ricettiva è troppo piccola per organizzare corsi di formazione individuali, dovrebbero essere inoltrate richieste alla propria associazione di categoria per organizzare corsi collettivi, insieme ad altre strutture ricettive.	

<table>
<tr><td>

34. Informazioni agli ospiti

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell'UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all'arrivo e devono essere ben visibili, in particolare nelle stanze, avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali.

</td><td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td></tr>
<tr><td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione generale e il suo scopo è di sensibilizzare gli ospiti rispetto all'Ecolabel Europeo e all'impegno nei confronti dell'ambiente della struttura ricettiva, con l'intento di stimolare la loro collaborazione nel ridurre l'impatto ambientale della loro presenza.

Condizione di applicabilità
Questo criterio è applicabile a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. stilare un prospetto informativo riguardo il proprio impegno ambientale nei confronti dell'Ecolabel Europeo e sulle iniziative principali intraprese a favore del rispetto ambientale;
2. includere nel prospetto un invito amichevole all'ospite ad aiutare la struttura ricettiva a raggiungere i propri obiettivi ambientali;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti.

</td><td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi modulo 65)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>

35. Dati sul consumo di energia e di acqua

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sull'energia consumata per il riscaldamento (kWh) e sul consumo di acqua (litri).
I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m^2 di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

</td><td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td></tr>
<tr><td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione generale e il suo scopo è mettere in grado il richiedente e/o il gestore della struttura ricettiva di controllare i propri consumi.

Condizione di applicabilità
Questo criterio si applica a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. riportare la natura della fonte di energia elettrica e il numero di kWh di elettricità usati ad ogni bolletta e riempire le tavole dei consumi elettrici ad ogni fattura o almeno ogni tre mesi nelle tabelle dei consumi del modulo di verifica;
2. riportare la natura della fonte di energia per riscaldare ambienti e acqua sanitaria e il numero di kWh di elettricità usati ad ogni bolletta e riempire le tavole dei consumi elettrici ad ogni fattura o almeno ogni tre mesi nelle tabelle dei consumi del modulo di verifica;
3. riportare la cifra annua delle misure sopra riportate per presenza e per m2 di superficie interna;
4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite.

</td><td>

Questo criterio è applicabile?

- Si (vedi modulo 66)

→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

36. Altri dati da rilevare

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (in grammi di sostanza secca) e sul volume di rifiuti prodotto (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).
I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m^2 di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione generale e il suo scopo è mettere in grado il richiedente e/o il gestore della struttura ricettiva di controllare i propri consumi.

Condizione di applicabilità
Questo criterio si applica a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali della struttura.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. chiedere al rivenditore/produttore per l'equivalente secco del detergente usato;
2. calculare la quantità di detergente usato in grammi almeno ogni sei mesi e riportare i valore nelle tabelle dei consumi del relativo modulo di verifica;
3. pesare la quantità di rifiuti non separate e riportarne il valore nelle tabelle dei consumi del relativo modulo di verifica;
4. riportare la cifra annua delle misure sopra riportate per presenza e per m2 di superficie interna;
5. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite.

</td>
<td>

<u>Questo criterio è applicabile?</u>

- Si (vedi modulo 67)

→ <u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>

37. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:
* sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico
* sono state adottate misure per ridurre i rifiuti
* miglioramento generale dell'ambiente.

</td>
<td>

Controllo della applicabilità e della conformità al criterio.

</td>
</tr>
<tr>
<td>

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione gestione generale e il suo scopo è comunicare gli obiettivi dell'Ecolabel Europeo.

Condizione di applicabilità
Questo criterio si applica a tutte le strutture ricettive.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un campione dei supporti utilizzati per l'etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Modality for compliance
Il richiedente deve
1. fare uno o più supporti per l'Ecolabel contenente il messaggio secondo i contenuti richiesti;
2. presentare un campione dei supporti utilizzati per l'etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

SI PREGA DI NOTARE CHE QUESTO CRITERIO DEVE ESSERE SODDISFATTO ANCHE DALLE AZIENDE CHE HANNO ATTUATO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (EMAS o EN ISO 14001).

</td>
<td>

Questo criterio è applicabile?

• Si (vedi modulo 68)
→ Vi è conformità al criterio?

o Si
→ passare al criterio successivo

o No
→ L'Ecolabel non può essere assegnato.

</td>
</tr>
</table>

CRITERI FACOLTATIVI

Questa sezione riporta 46 criteri facoltativi dell'Ecolabel.
Questi criteri sono organizzati in sezioni in maniera simile ai criteri obbligatori. Essi coprono un ampia gamma di possibilità tali da dare al richiedente la possibilità di trovare la richiesta che meglio si adatta alle proprie possibilità e politica ambientale.
Ad ogni criterio è stato assegnato un punteggio da 1 a 3 punti, le richieste di punteggio da raggiungere sono presentate di seguito.

Punteggio richiesto

Devono essere soddisfatti tanti criteri di questa sezione tale da raggiungere un punteggio complessivo di 16.5 punti (i punti di ciascun criterio sono indicati nel titolo del criterio)

Il punteggio complessivo richiesto deve essere incrementato

Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei tre servizi supplementari indicati di seguito e offerti nell'ambito della gestione o della proprietà del servizio di ricettività turistica: servizi di ristorazione, attività di *fitness* e spazi verdi.

I servizi di ristorazione comprendono il servizio di prima colazione. Le attività di *fitness* includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Gli spazi verdi comprendono parchi e giardini accessibili agli ospiti.

L'applicabilità dei criteri facoltativi non è contemplata, come per i criteri obbligatori, proprio perché il richiedente ha l'opportunità di scegliere tra i crtieri che meglio si adattano alla sua situazione.

Punteggio minimo richiesto 16,5

Punti aggiuntivi richiesti per servizi aggiuntivi:

- Servizi di ristorazione 1
- Attività di fitness e sport 1
- Spazi Verdi 1

Esempi did punti necessari per l'assegnazione dell'Ecolabel :

- Struttura ricettiva che fornisce 1 servizio aggiuntivo 17,5
- Struttura ricettiva che fornisce 2 servizi aggiuntivi 18,5
- Struttura ricettiva che fornisce 3 servizi aggiuntivi 19,5

Il numero massimo di punti richiesti è 19,5 tra tutti i punti possibili.

La struttura ricettiva fornisce i seguenti servizi:

- ☐ Servizi di ristorazione
- ☐ Attività di fitness e sport
- ☐ Spazi Verdi

PUNTI COMPLESSIVI CHE LA STRUTTURA RICETTIVA DEVE RAGGIUNGERE: ______

SEZIONE ENERGIA

<table>
<tr>
<td>

38. Generazione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico o di generazione di energia elettrica dall'energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20% del consumo annuo complessivo di elettricità.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di promuovere l'auto-produzione di elettricità da fonti rinnovabili e ridurre la produzione del gas serra anidride carbonica (CO_2).

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. descrivere il sistema generatore elettrico fotovoltaico o eolico e dichiarare la produzione potenziale;
2. dichiarare la produzione elettrica effettiva da fonti rinnovabili;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 69)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

39. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1.5 punti)

Almeno il 50% dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di promuovere l'auto-produzione di elettricità da fonti rinnovabili e ridurre la produzione del gas serra anidride carbonica (CO_2).

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento delle stanze e l'acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50% di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. descrivere il sistema che usa fonti rinnovabili per riscaldare ambienti e/o acqua per uso sanitario (quale biomassa, pellets, solare termico);
2. riportare la percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo annuo di energia usata per il riscaldamento di ambienti e acqua sanitaria (come richiesto anche dal criterio n. 35 sulla misura del consumo energetico) e mostrare che esso è almeno il 50%;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 70)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

__________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

40. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di ridurre l'uso di fonti di combustibile fossile attraverso una alto rendimento energetico della caldaia.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

Modalità di conformità al criterio
Le caldaie a quattro stelle hanno rendimenti fino al 95%. Questa informazione si trova normalmente all'interno del manuale tecnico della caldaia, altrimenti, il produttore o il rivenditore devono certificare il numero di stele della caldaia.
Questo criterio può essere soddisfatto anche da caldaie che sono escluse dalla direttiva 92/42/EEC ma che hanno rendimento equivalente alle quattro stelle della direttiva.

Il richiedente deve:
1. chiedere al produttore o al rivenditore una dichiarazione sul numero di stelle della caldaia;
oppure
2. presentare una copia del manuale tecnico della caldaia che riporta il numero di stelle della caldaia;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

</td>
<td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 71)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punto**

<table>
<tr>
<td>

41. Emissioni di NO_x delle caldaie (1.5 punti)

La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NO_x, con emissioni inferiori a 70 mg di NO_x/kWh.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di ridurre le emissioni di NOx, responsabile dell'effetto serra, nell'atmosfera.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. chiedere al produttore o al rivenditore una dichiarazione sulla classe della caldaia e che essa non emetta più di 70 mg/kWh;
oppure
2. presentare una copia dell'informazione sulla classe della caldaia dal manuale tecnico della caldaia;
3. tenere i dati dei test di manutenzione per mostrare che le prestazioni sono mantenute nel tempo.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 72)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

<table>
<tr><td>

42. Teleriscaldamento (1 punto)

La struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di ridurre l'inquinamento dovuto al riscaldamento di molte singole strutture rispetto al riscaldamento generato da una centrale unica che è più efficiente e meglio controllata, quale la centrale da cui parte il teleriscaldamento.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. presentare una dichiarazione di conformità al criterio

e

2. chiedere al fornitore di energia della presenza di un sistema di teleriscaldamento a cui la struttura ricettiva è attaccata;

oppure

3. presentare la documentazione necessaria per mostrare l'allacciamento al sistema di teleriscaldamento.

</td><td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 73)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td></tr>
</table>

__________ **punto**

<table>
<tr>
<td>

43. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1.5 punti)

Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento della struttura ricettiva devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di favorire le centrali che generano sia calore che elettricità, aumentando il rendimento della centrale.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. chiedere al proprio fornitore di energia una dichiarazione sulla presenza di una centrale a cogenerazione da cui la struttura ricettiva riceve la propria energia termica ed elettrica;
2. indicare la quantità di energia ricevuta dalla centrale di cogenerazione, mostrando che copre l'intero fabbisogno energetico annuo;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 74)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

___________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

44. Pompe di calore (1.5 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di usare la pompa di calore per il suo alto rendimento nel riscaldar e nel condizionamento.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. presentare una copia del manuale tecnico con le condizioni di funzionamento della pompa di calore;
oppure
2. presentare un rapporto tecnico stilato da personale qualificato sulle condizioni di funzionamento della pompa di calore;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 75)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

45. Recupero del calore (2 punti) La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico. **Contesto** Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di favorire il risparmio energetico derivante dal recupero termico da alcune attrezzature presenti nella struttura. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. presentare una copia del progetto di recupero di calore presenti nella struttura ricettiva; oppure 2. presentare una descrizione da un tecnico riguardo le misure di recupero di calore attuate; 3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 76) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

___________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

46. Termoregolazione (1.5 punti)

La temperatura in ogni stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di favorire la possibilità di regolare la temperatura individualmente secondo necessità. Questo vuole risparmiare energia riducendo la temperatura ambiente dove possibile.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. presentare una descrizione da un tecnico sul sistema di termoregolazione;

oppure
2. presentare un documento che dimostri la tecnologia usata per operare la termoregolazione;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 77)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

47. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

Gli edifici devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di ridurre la dispersione energetica dell'edificio risparmiando energia necessaria epr il riscaldamento e il condizionamento, grazie ad un isolamento particolarmente efficiente.
Una possibilità di aumentare l'isolamento dell'edificio può essere derivato dalla formula seguente, la quale prende in considerazione anche il possibile beneficio economico dell'aumento di isolamento.

?R = (vD* x 24 x L/ *m?)* – Ro

<u>Legenda</u>
R = resistenza termica dell'edificio (R = s / *?* , dove s = spessore del materiale isolante e *?* = conducibilità termica del materiale isolante),
?R = la resistenza termica aggiuntiva ottimale all'edificio,
D* = "gradi giorno", un parametro legato al clima locale dato dall'autorità locale. Aumentano con I clmi più freddi,
L = costo del combustibile e della manutenzione del sistema di riscaldamento,
m = costo del materiale isolante per m3,
? = conducibilità termica del materiale isolante,
Ro = resistenza termica iniziale.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull'isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. identificare i livelli minimi di isolamento richiesti dalla legge;
2. attuare prestazioni di isolamento maggiori dei minimi richiesti dalla legge;
3. presentare una dichiarazione dal tecnico energetico sulla conformità a questo criterio.

</td>
<td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 78)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

___________ **punti**

48. Impianti di condizionamento dell'aria (1.5 punti)

L'impianto di condizionamento deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico[12] o un'efficienza energetica analoga.

Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di risparmiare energia per il condizionamento dovuta ad un'alta efficienza dell'impianto di condizionamento.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Modalità di conformità al criterio

1. Il richiedente deve dimostrare che il suo impianto di condizionamento ha un'efficienza energetica pari alla Classe A di rendimento energetico attraverso un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Nota: documentazione dal manuale tecnico sull'impianto di condizionamento può essere incluso nel rapporto tecnico.

Vi è conformità al criterio?

- o Si (vedi modulo 79)
  → assegnare il punteggio di sotto
- o No
  → scegliere un altro criterio facoltativo

__________ **punti**

[12] GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

<table>
<tr><td>

49. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento (1 punto)

Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento quando le finestre sono aperte.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di evitare spreco di energia dovuto al riscaldamento o al condizionamento di una stanza dove sia aperta una finestra.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Modalità di conformità al criterio
1. Il richiedente deve dimostrare di avere un sistema automatico che spegne automaticamente il riscaldamento o il condizionamento se sono aperte le finestre attraverso un un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

</td><td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 80)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td></tr>
</table>

__________ **punto**

<table>
<tr>
<td>

50. Architettura bioclimatica (2 punti)

La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di ridurre il consumo di risorse e promuovere l'uso delle risorse naturali.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.

Modalità di conformità al criterio
L'architettura bioclimatica si riferisce alla struttura dell'edificio e si occupa di modi naturali per risparmiare ad utilizzare risorse naturali. Alcuni esempi sono riportati di seguito.

RISCALDAMENTO NATURALE
Sono attuate misure per usare al meglio il riscaldamento dovuto dal clima naturale

1. una esposizione adeguata ell'edificio al sole invernale;
2. una appropriata protezione della struttura ricettiva dai venti invernali attraverso dispositivi naturali (vegetazione) o artificiali;
3. una posizione adeguata delle finestre per utilizzare il sole invernale;

LUCE NATURALE
Sono attuate misure per usare al meglio la luce naturale

4. le finestre sono in una posizione tale che la luce naturale in un giorno di sole è disponibile per almeno 8 ore al giorno per almeno sei mesi l'anno nelle stanze comuni;
5. le finestre sono in una posizione tale che la luce naturale in un giorno di sole è disponibile per almeno 8 ore al giorno per almeno sei mesi l'anno in almeno il 50% delle stanze;
6. la struttura ricettiva non interferisce con l'opportunità di edifici vicini di usare la luce naturale;

CONDIZIONAMENTO NATURALE
Sono attuate misure per usare al meglio il condizionamento dovuto al clima naturale

7. un adeguato orientamento della struttura ricettiva all'ombra estiva;
8. una adeguata esposizione alle correnti estive;
9. una adeguata ombreggiatura delle finestre attraverso dispositivi ombreggianti naturali o artificiali;
10. una adeguata disposizione delle finestre, stanze e corridoi per favorire la ventilazione naturale;
11. adeguati dispositivi sono presenti per spostare l'aria da zone fredde a zone calde (per esempio attraverso sistemi di

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 81)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

ventilazione che immettono aria fresca dalla cantina nelle aree comuni); **RUMORE** **Sono attuate misure per ridurre la trasmissione del rumore** 12. le aree comuni sono migliorate con materiale che tampona la trasmissione del rumore alle altre parti della struttura ricettiva; 13. la struttura ricettiva è costruita con materiale che riduca il rumore verso l'esterno; 14. la struttura ricettiva ha barriere verdi quale isolamnento acustico per l'edificio nel suo complesso; **MATERIALI EDILI** **Sono attuate misure per aumentare l'utilizzo di materiali edili locali** 15. almeno una parte principale della struttura ricettiva è costruita con materiali locali; 16. almeno una parte principale della struttura ricettiva è costruita con materiali ricilati; 17. ci sono misure in atto per ridurre al minimo la quantità di energia racchiusa nei materiali edili nuovi; **INTEGRAZIONE COL PAESAGGIO** **Sono attuate misure per integrare al meglio la struttura ricettiva nel paesaggio** 18. a seconda il sito, la struttura ricettiva si integra nel paesaggio; 19. la struttura ricettiva utilizza la vegetazione locale (per esempio vegetazione che non ha bisogno di essere innaffiata spesso). Il richiedente deve 1. soddisfare almeno sei delle condizioni sopra citate o simili; 2. presentare una spiegazione dettagliata, per esempio un rapporto tecnico, mostrando in che modo la struttura ricettiva soddisfa il criterio; 3. includere altra documentazione adeguata quale prova di conformità al criterio.	

__________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

51. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico

(a) (1 punto) Tutti gli elettrodomestici devono avere un'efficienza di classe A ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni[13]; tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo è di ridurre il consumo elettrico attraverso l'uso di attrezzature ad alto rendimento energetico.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve :

1. dimostrare, come ad esempio dal manuale tecnico o da una dichiarazione del produttore, che tutti i frigoriferi domestici nella struttura ricettiva sono nella classe A di efficienza energetica;
2. dimostrare che tutti i minibar (Frigo bar) nella struttura sono di classe C di efficienza energetica;
3. presentare documentazione sui frigoriferi di Classe A che abbiano un marchio di qualità ambientale;

</td>
<td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 82)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

[13] GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.
[14] GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.
[15] GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.
[16] GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

(b) (1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico[14].	
Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica. **NB**: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve: 1. dimostrare, come ad esempio dal manuale tecnico o da una dichiarazione del produttore, che tutte le lavaastroviglie domestiche nella struttura ricettiva sono nella classe A di efficienza energetica; 2. presentare documentazione sulle lavastoviglie domestiche di Classe A che abbiano un marchio di qualità ambientale; .	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 82) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo
(c) (1 punto) Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico[15].	
Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica. **NB:** per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve: 1. dimostrare, come ad esempio dal manuale tecnico o da una dichiarazione del produttore, che tutte le lavatrici domestiche nella struttura ricettiva sono nella classe A di efficienza energetica; 2. presentare documentazione sulle lavatrici domestiche di Classe A che abbiano un marchio di qualità ambientale;	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 82) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

(d) ((1 punto) Almeno l'80% delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta "Energy Star" ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio[16].	
Valutazione e verifica Il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta "Energy Star" e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve: 1. dimostrare, come ad esempio dal manuale tecnico o da una dichiarazione del produttore, che l'80% dell'apparecchiatura da ufficio abbia l'etichetta Energy Star; 2. presentare documentazione sull'apparecchiatura che abbiano un marchio di qualità ambientale, in particolar modo i Personal Computer e i portatili.	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 82) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

La struttura ricettiva soddisfa il criterio per :

- ☐ I frigoriferi domestici e mini -bar (Frigo-bar) → 1 punto
- ☐ Le lavastoviglie domestiche → 1 punto
- ☐ Le lavatrici domestiche → 1 punto
- ☐ Altre apparecchiature → 1 punto

Totale__________ punti

<table>
<tr>
<td>

52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo principale è di ridurre il consumo energetico attraverso un razionale posizionamento del frigorifero.
Spesso il posizionamento del frigorifero può influenzare il suo consumo quanto l'efficienza energetica.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

Modalità di conformità al criterio
Almeno due dei seguenti principi saranno soddisfatti:

1. il frigorifero è lontano o riparato da fonti di calore, quale il forno;
2. i tubi refrigeranti sono puliti regolarmente;
3. vi sono procedure precise per aprire il frigorifero quante meno volte possibile.

Il richiedente deve

1. specificare quale delle due azioni sono attuate;
2. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 83)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punto**

acta

<table>
<tr>
<td>

53. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze degli ospiti (1 punto)

L'80% delle stanze deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo principale è evitare il consumo superfluo di luce nelle stanze degli ospiti, per esempio quando l'ospite non è presente.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. assicurarsi del buon funzionamento di un sistema automatico che spenga le luci quando gli ospiti escono dalla stanza;
2. assicurasi che il sistema sia installato in almeno 80% delle stanze;
3. presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 84)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

___________ **punto**

54. Spegnimento automatico delle luci esterne (1 punto) Le luci esterne non necessarie devono spegnersi automaticamente. **Contesto** Questo criterio si riferisce alla sezione energia e il suo scopo principale è evitare il consumo superfluo di luce negli ambienti esterni, per esempio quando la luce naturale esterna è sufficiente. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. assicurasi del funzionamento di un sistema automatico che spenga le luci esterne quando la luce naturale è sufficiente; 2. presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 85) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

___________ **punto**

PUNTI COMPLESSIVi RAGGIUNTI NELLA SEZIONE ENERGIA:_____________________

55. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti) **(a) (1,5 punti)** L'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili. **Contesto** Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il consumo d'acqua potabile trattata per scopi non potabili. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. assicurarsi dell'attuazione di un sistema per la raccolta di acqua piovana; 2. assicurarsi che questo sistema sia ben separato dal sistema di distribuzione di acqua potabile; 3. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio; 4. presentare adeguata documentazione a garanzia che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.	<u>Vi è conformità al criterio?</u> o Si (vedi modulo 86) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo
(b) (1,5 punti) L'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. assicurarsi dell'attuazione di un sistema per la raccolta di acqua di acqua riciclata; 2. assicurarsi che questo sistema sia ben separato dal sistema di distribuzione di acqua potabile;	<u>Vi è conformità al criterio?</u> o Si (vedi modulo 86) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

3. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio; 4. presentare adeguata documentazione a garanzia che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata. Suggerimenti per il riciclo dell'acqua: • usare l'acqua dalle docee o dal bucato per lo scarico dei WC, per lavare le automobile o altre attività di pulizia.	

___________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

56. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1.5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5 litri/minuto.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il consumo idrico dovuto all'utilizzo da parte degli ospiti di docce e rubinetti.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. identificare il miglior modo per ottenere un flusso medio da docce e rubinetti di 8, litri/minuto;
2. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
3. presentare ulteriore documentazione giustificativa adeguata se la spiegazione non è considerata sufficiente.

<u>Suggerimenti per la riduzione del flusso idrico</u>

- usare riduttori di flusso,
- ridurre la pressione idrica che raggiunge i tubi che distribuiscono l'acqua a docce e rubinetti.

Formula per i calcoli:
Il flusso medio è calcolato come segue:

(Litri/min dai rubinetti * numero di rubinetti) + (litri/min dalle docce* numero di docce) / numero di rubinetti + numero di docce = 8.5 litri o meno.

Nota: il richiedente deve misurare il flusso idrico raccogliendo e misurando l'acqua che esce dai rubinetti e dalle docce in un minuto.

</td>
<td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 87)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

57. Scarico dei WC (1.5 punti)

Almeno l'80% dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il consumo idrico attraverso la riduzione dell'acqua usata per il WC.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

4. identificare il miglior modo per la sua situazione per ridurre il volume di acqua per scarico a 6 litri o meno;
5. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
6. presentare ulteriore documentazione giustificativa adeguata se la spiegazione non è considerata sufficiente.

Suggerimenti per il risparmio idrico

- usare uno scarico a due livelli con lo scarico massimo pari a 6 litri;
- installare uno scarico manuale con un sistema di ritorno automatico.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 88)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

58. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come $W_{(misurato)}$) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE della Commissione.

$W_{(misurato)} \leq (0{,}625 \times S) + 9{,}25$ dove $W_{(misurato)}$ =consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale
S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il consumo potenziale idrico della lavastoviglie.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati;

oppure
2. dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica;
3. presentare il consumo di acquan della lavastoviglie.

Esempi di consumo idrico:
Una lavastoviglie con 12 coperti avrà un consume Massimo di 16.75 litri per ciclo; una con 6 coperti avrà un consumo massimo di 8.5 litri per ciclo.
Questa formula si riferisce al consumo potenziale di acqua della lavastoviglie, le misure di risparmio idrico che si riferiscono alla gestione del lavaggio devono essere esplicitate nella sezione di gestione, criterio n. 32.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 89)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punto**

<table>
<tr>
<td>

59. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva o dal fornitore dei servizi di lavanderia devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il consumo potenziale idrico per il servizio di lavanderia.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.
La struttura ricettiva deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. informarsi sul consumo idrico della lavatrice (normalmente questa informazione è riportata nel manuale tecnico)
2. presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, che può includere l'informazione riportata sul manuale tecnico;

oppure

3. dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica;
4. chiedere, se opportuno, il suo fornitore del servizio di lavanderia, documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 90)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punto**

<table>
<tr>
<td>

60. Temperatura e flusso d’acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno l'80% dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell'acqua.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il tempo necessario per regolare la temperatura dell’acqua.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. installare un sistema che permette di regolare il flusso d’acqua E di raggiungere la temperatura desiderata in pochi secondi;
2. assicurarsi che il sistema sia installato in almeno l’80% delle stanze degli ospiti;
3. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
4. presentare un una documentazione giustificativa adeguata. (quale la copia dei progetti di termoregolazione e adeguata documentazione dimostrando la sua messa in opera) se la spiegazione non è considerate sufficientemente completa.

<u>Suggerimenti:</u>
Un modo frequente di controllare il flusso dell’acqua è di mettere rubinetti a leva unico.
Per la temperatura, vi sono dei sistemi a leva che permettono l’impianto di riscaldamento di raggiungere velocemente la temperatura desiderata.

</td>
<td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 91-92)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punto**

<table>
<tr>
<td>

61. Timer per docce (1 punto)

Le docce delle cucine o esterne devono essere munite di un sistema di arresto automatico del flusso d'acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione acqua e il suo scopo è di ridurre il consumo di acqua nelle docce.
Questo criterio si applica a quelle strutture ricettive che hanno docce che vengono usate più spesso delle docce esterne o di cucina. Questo può essere ad esempio nelle docce comuni degli ostelli.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. assicurarsi dell'installamento di un sistema che spenga le docce dopo un certo tempo;
2. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
3. presentare altra documentazione necessaria (quale la copia del progetto e l'attuazione dei dispositivi adatti al funzionamenot a tempo per le docce) se la spiegazione non è considerata suffiicientemente completa.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 93-94)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punto**

PUNTI COMPLESSIVI RAGGIUNTI NELLA SEZIONE ACQUA: ________________

<table>
<tr>
<td>

62. Detergenti (fino a 4 punti)

Almeno l'80% in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione chimica e il suo scopo è di ridurre gli impatti ambientali dovuti ai detergenti promuovendo l'approvigionamento di detergenti ecolabel. Sono accettati solo ecolabel di Tipo I.
Questo criterio si riferisce a quattro tipi di detergenti.
E' assegnato un punto per ogni tipo di detergente acquistato.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. indicare la quantità in peso usata per uno o più delle seguenti categorie di detersivi:
   - □ detersivi per lavaggio a mano dei piatti,
   - □ detersivi per lavastoviglie,
   - □ detersivi per bucato
   - □ detergenti multiuso e per servizi sanitari;
2. indicare per ciascuna categoria opportune la quantità di prodotto usato in un anno cui sia stato assegnato l'Ecolabel o un altro ecolabel di TipoI;
3. dimostrare che la quantità di prodotto ecolabel per ogni categoria di detersivo sia almeno l'80%
4. presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino che i prodotti utilizzati siano stati acquistati dalla struttura ricettiva.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 95)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

63. Pitture e vernici per interni (1 punto) Almeno il 50% delle opere di tinteggiatura interna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO Tipo I nazionali o regionali. **Contesto** Questo criterio si riferisce alla sezione chimica e il suo scopo è di ridurre gli impatti ambientali dovuti al pitture e vernici per interno promuovendo l'approvigionamento di prodotti ecolabel. Sono accettati solo ecolabel di Tipo I. Questo criterio si riferisce a pitture e vernici per interno. Il periodo di validità del criterio è considerato di tre anni precedenti alla domanda di assegnazione e a un anno successivo, nel caso che l'attività di tinteggiatura sia prevista poco dopo la domanda. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. indicare la quantità in peso di pitture e vernici per interni usata o che deve essere usata all'interno della struttura; 2. indicare la quantità in peso di pitture e vernici per interni usata o che deve essere usata cui sia stato assegnato l'Ecolabel o un altro ecolabel di TipoI; 3. dimostrare che la quantità di prodotto ecolabel sia almeno il 50% 4. presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino che i prodotti utilizzati siano stati acquistati dalla struttura ricettiva e che comprendano almeno il 50% delle pitture e vernici per interno.	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 96) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

___________ **punto**

64. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)

Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione chimica e il suo scopo è di ridurre la quantità di sostanze chimiche usate nella piscina.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve:

1. informarsi sui livelli minimi di disinfettanti nelle piscine richiesti per legge, secondo quanto più adeguato per la situazione;
2. assicurarsi della presenza di un sistema automatico di dosaggio che conferisca la quantità minima adeguata di disinfettante;
3. presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico, quale un rapporto stilato da tecnici o la copia del progetto.

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 97)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

__________ **punto**

65. Pulizia meccanica (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione chimica e il suo scopo è di ridurre l'uso di sostanze chimiche per le attività di pulizia.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. identificare procedure precise su come pulire senza sostanze chimiche;
2. presentare una spiegazione dettagliata di tali procedure;
3. presentare se necessario, altra documentazione giustificativa adeguata.

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 98)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

__________ **punto**

<table>
<tr>
<td>

66. Giardini e orti biologici (1 punto)

Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o secondo i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari[17], e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai programmi biologici nazionali riconosciuti.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione chimica e il suo scopo è di ridurre la quantità di pesticidi usati, tale da ridurre l'inquinamento del suolo e dell'acqua.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. avere delle procedure che assicurino la gestione degli spazi Verdi senza pesticidi;

oppure

2. avere delle procedure che assicurino la gestione degli spazi verdi solo con le sostanze permesse dalla coltivazione biologica di prodotti agricoli;
3. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
4. presentare altra eventuale documentazione adeguata.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 99)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punto**

PUNTI COMPLESSIVI RAGGIUNTI NELLA SEZIONE SOSTANZE CHIMICHE:__________

[17] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

67. Compostaggio (2 punti)

Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata).

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione di gestione dei rifiuti e il suo scopo è di ridurre la produzione di rifiuti organici.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. ricercare le linee guida locali riguardo il compostaggio;
2. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
3. presentare l'eventuale ulteriore necessaria documentazione di smaltimento tramite enti locali o agenzie private.

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 99)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

__________ **punti**

68. Bibite in lattina "usa e getta" (2 punti) Eccetto dove richiesto dalla legge, le bibite in lattina "usa e getta" non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva.	
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione di gestione dei rifiuti e il suo scopo è ridurre la produzione di rifiuti dovuti a lattine "usa e getta". **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti "usa e getta" utilizzati e la normativa che ne impone l'uso. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. indicare l'esistenza di legislazioni esistenti che richiedono la presenza di lattine "usa e getta" nella struttura ricettiva; 2. indicare, se opportuno, i tipi di lattine che devono essere "usa e getta" per legge; 3. indicate quail lattine "usa e getta" sono stati sostituiti con altre alternative; 4. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio. **Nota: se non è possibile alcuna sostituzione per motive normativi e legislativi il criterio non può essere soddisfatto e i 2 punti non possono essere assegnati.**	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 100) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

___________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

69. Confezioni per la prima colazione (2 punti)

Eccetto dove richiesto dalla legge, le confezioni monoporzione per la prima colazione non devono essere utilizzate.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione di gestione dei rifiuti e il suo scopo è di ridurre i rifiuti da imballaggio dovuti alle porzioni monouso della colazione.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. ricercare la presenza di una legge che richieda le confezioni monodose;
2. sostituire confezioni mono dose con una soluzione alternativa, quando non esplicitamente richiesto dalla legge;
3. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
4. presentare altra adeguata documentazione.

Nota: se non è possibile alcuna sostituzione per motive normativi e legislativi il criterio non può essere soddisfatto e i 2 punti non possono essere assegnati.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 101)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

70. Smaltimento di grassi/oli (2 punti)

Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione di gestione dei rifiuti e il suo scopo è di togliere grasso ed olio dai rifiuti organici della cucina per prevenire che essi raggiungano l'impianto di depurazione.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. assicurare l'installamento dei separatori di grasso
2. assicurare la raccolta di oli e grassi;
3. presentare una spiegazione dettagliata sulla conformità al criterio;
4. presentare altra adeguata documentazione.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 102)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

71. Tessuti e mobili usati (2 punti)

I mobili, i tessuti e altri materiali usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione di gestione dei rifiuti e il suo scopo è di ridurre i rifiuti voluminosi.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. assicurare la distribuzione o la vendita di mobili usati, tessuti o altri materiali ad associazioni o altri riceventi;
2. presentare una spiegazione dettagliata sulla conformità al criterio;
3. presentare altra adeguata documentazione.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 103)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

__________ **punti**

PUNTI COMPLESSIVI RAGGIUNTI NELLA SEZIONE GESTIONE DEI RIFIUTI:_________

<table>
<tr><td>

72. Comunicazione ed educazione ambientale (1.5 punti)

La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “altri servizi” e il suo scopo è promuovere la sensibilità e la comunicazione ambientale agli ospiti.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. distribuire brochures e altro materiale educativo sull’ambiente intorno alla struttura ricettiva agli ospiti e ad altri visitatori;
2. assicurarsi che il materiale contenga informazione su comportamenti responsabili verso l’ambiente;
3. avere informazione specifica per i giovani, se adeguato,
4. presentare una spiegazione dettagliata riguardo la conformità al criterio;
5. includere il testo del materiale distribuito insieme ad una spiegazione di dove esso è situato nella struttura ricettiva.

</td><td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 104)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td></tr>
</table>

_____________ punti

<table>
<tr><td>

73. Divieto di fumare nelle stanze (1 punto)

In almeno il 50% delle stanze non deve essere consentito fumare.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “altri servizi” e il suo scopo è di garantire la qualità dell’aria all’interno delle stanze per il confort e la sicurezza dell’ospite.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve indicare il numero e il tipo di stanze disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. assicurarsi che almeno il 50% di tutte le stanze siano per non fumatori;
2. riportare il numero e il tipo delle stanze per non fumatori.

</td><td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 105)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td></tr>
</table>

_____________ **punto**

<table>
<tr><td>

74. Biciclette (1 punto)

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “altri servizi” e il suo scopo è di promuovere l’uso di trasporto non inquinante.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. assicurasi che vi siano biciclette facilmente disponibili agli ospiti sia gratis o a pagamento;
2. presentare una spiegazione riguardo come esse sono rese disponibili agli ospiti.

Suggerimenti
Le biciclette possono essere presenti all’interno dei locali della struttura ricettiva;
il richiedente può avere una convenzione con un negozio di noleggio di biciclette vicino e informare gli ospiti all’interno della struttura della disponibilità di tale del servizio.

</td><td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 106)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td></tr>
</table>

_____________ **punto**

<table>
<tr>
<td>

75. Bottiglie riutilizzabili (2 punti)

Nella struttura ricettiva almeno una delle seguenti bevande deve essere offerta in bottiglie riutilizzabili: bevande non alcoliche, acqua e birra.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “altri servizi” e il suo scopo è promuovere il riutilizzo delle bottiglie anziché la loro eliminazione quale rifiuto.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. avere fornitori che garantiscano il riutilizzo delle bottiglie usate della struttura ricettiva per le bevande elencate dal criterio;
2. presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio;
3. presentare altra documentazione adeguata dai fornitori delle bottiglie.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 107)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

_____________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

76. Prodotti di carta (fino a 2 punti)

Almeno il 50% della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “altri servizi” e il suo scopo è di ridurre l’impatto ambientale dovuto alla produzione di carta promuovendo l’approvigionamento di prodotti ecolabel. Sono accettati solo ecolabel di Tipo I.
Questo criterio si riferisce a due tipi di carta.
E’ assegnato un punto per ogni tipo acquistato.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. indicare la quantità in peso usata annualmente di uno o più tipi delle categorie di prodotto seguenti:
   - □ prodotti in carta tessuto (carta igienica, da cucina, fazzoletti ecc),
   - □ carta per copie,
2. indicare per ogni categoria la quantità di prodotto con l’Ecolabel Comunitario o un altro ecolabel di Tipo I usato annualmente,
3. dimostrare che la quantità del prodotto ecolabel usarto sia almeno il 50%.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 108)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

_____________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

77. Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 10% dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nella struttura ricettiva deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO Tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “altri servizi” e il suo scopo è di ridurre l’impatto ambientale dovuto alla produzione di beni durevoli promuovendo l’approvvigionamento di prodotti ecolabel. Sono accettati solo ecolabel di Tipo I.
Questo criterio si riferisce a più prodotti basta che abbiano l’Ecolabel Eurpeo o altri ecolabel di Tipo I.
Viene assegnato un punto per ogni tipo di prodotto acquistato.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. indicare il numero di beni durevoli presenti nella struttura ricettiva quali i seguenti
   a. biancheria da letto,
   b. asciugamani,
   c. tovaglie,
   d. personal Computers,
   e. computers portatili,
   f. televisori,
   g. materassi,
   h. mobili,
   i. lavatrici,
   j. lavastoviglie,
   k. frigoriferi,
   l. aspirapolveri,
   m. coperture dure per pavimenti (piastrelle),
   n. lampadine
   o. altro……(specificare)
2. indicare per ogni opportuna categoria il numero di prodotti con l’Ecolabel Comunitario o altri ecolabel Tipo I presenti all’interno della proprietà della struttura ricettica;
3. dimostrare che il numero di beni durevoli ecolabel presenti nella struttura ricettiva corrispondono almeno al 10%.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 109)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

_______________ **punti**

78. Alimenti biologici (1 punto) Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.	
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione "altri servizi" e il suo scopo è di promuovere l'uso di alimenti biologici. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata. **Modalità di conformità al criterio** Ingrediente principale: l'ingrediente contenuto in quantità massima in una pietanza. Per esmpio: farina per il pane e i dolci, latte per le creme dolci e salate, verdura per i contorni e le insalate (facendo specifico riferimento ai tipi maggiormente usati) ecc… Il richiedente deve 1. indicare gli ingredienti principali di due piatti serviti agli ospiti nella struttura ricettiva; 2. dimostrare che siano stati coltivati secondo i metodi di agricoltura biologica; 3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 110) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

_____________ punto

<table>
<tr>
<td>

79. Prodotti alimentari locali (1 punto)

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “altri servizi” e il suo scopo è di promuovere l’uso di prodotti alimentari locali tale da promuovere l’economia locale e ridurre il trasporto.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

Modalità di conformità al criterio
Prodotto alimentare locale: un prodotto che è stato preso o cresciuto entro i 100 km dalla struttura o, se le condizioni geografiche del territorio richiedono di considerare distanze maggiori, è il prodotto che riflette chiaramente una economica nazionale tradizionale.
Il richiedente deve

1. indicare le fonti locali di prodotti che sono offerti ai pasti e/o a colazione nella struttura ricettiva;
2. dimostrare la loro provenienza locale;
3. presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 111)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

_____________ **punto**

NUMERO COMPLESSIVO DI PUNTI RAGGIUNTI NELLA SEZIONE “ALTRI SERVIZI”

____

acta

SEZIONE DELLA GESTIONE GENERALE

<table>
<tr>
<td>

80. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1.5 punti) della struttura ricettiva

La struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione "gestione generale" e il suo scopo è promuovere l'attuazione di sistemi di gestione ambientale.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. dimostrare che la struttura sia certificata EMAS;
oppure
2. dimostrare che la struttura ricettiva sia certificata EN ISO 14001.

</td>
<td>

Vi è conformità al criterio?

o Si (vedi modulo 112)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

______________ **punti**

81. Registrazione EMAS (1.5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto)	
Contesto Questo criterio si riferisce alla sezione “gestione generale” e il suo scopo è promuovere la scelta di fornitori che abbiano attuato un sistema di gestione ambientale. **Valutazione e verifica** Il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali. **Modalità di conformità al criterio** Fornitore principale uno dei 10 fornitori principali della struttura (di beni o servizi) in termini di quantità di prodotti forniti o dell’entità del servizio/dei servizi. Per esempio: fornitori di sapone, detergenti, carta, prodotti alimentari possono essere tra i maggiori fornitori di beni. Agenzie responsabili per il lavaggio della biancheria, manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento o delle apparecchiature da ufficio potrebbero essere tra i fornitori principali di servizi. . Il richiedente deve 1. dimostrare che almeno uno dei fornitori principali della struttura sia registrato EMAS; 2. dimostrare che almeno uno dei fornitori principali della struttura sia certificato EN ISO 14001; 3. dichiarare che il fornitore che abbia un sistema di gestione ambientale è uno dei fornitori principali.	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 113) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

______________ **punti**

<table>
<tr>
<td>

82. Questionario ambientale (1 punto)

La struttura ricettiva deve distribuire agli ospiti un questionario che consenta loro di esprimere un parere sugli aspetti ambientali della struttura.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione “gestione generale” e il suo scopo è di sapere dagli ospiti le preoccupazioni ambientali e suggerimenti tali da aumentare in genere la loro sensibilità ambientale.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una copia del questionario e indicare le modalità di distribuzione e raccolta del questionario, oltre che le modalità seguite per tener conto delle risposte.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. preparare e distribuire un questionario ambientale agli ospiti
2. presentare una copia del questionario;
3. indicare dove esso si trova all’interno della struttura;
4. mostrare evidenza delle procedure in atto per la distribuzione e la raccolta del questionario, e la sua considerazione.

<u>Suggerimenti</u>
Il questionario può riferirsi a questioni quali:
- la temperatura nella stanza (con l’lintento di evitare un eccessivo riscaldamento e/o raffreddamento);
- sensibilità ad altre azioni per il risparmio energetico;
- sensibilità al consumo idrico (chiedendo gli elementi principali di confort per identificare dove è possibile risparmiare acqua senza ridurre la comodità);
- disponibilità rispetto al trasporto alternativo;
- altre questioni;
- suggerimenti.

</td>
<td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 114)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td>
</tr>
</table>

_____________ **punto**

<table>
<tr><td>

83. Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto)

Presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione "gestione generale" e il suo scopo è di permettere alla struttura di controllare i propri consumi in maggior dettaglio.

Valutazione e verifica:
Il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve

1. predisporre contatori dell'acqua o di energia che rendano possibile la misura separata di
   a. aree all'interno della struttura adibite ad attività specifiche (quale ad esempio il servizio di lavanderia, la cucina, un piano solo, ecc.);
   b. macchinari specifici (frigoriferi, lavatrici, ecc)
   c. altro.
2. presentare una descrizione dettagliata della conformità al criterio insieme ai dati già esistenti, se disponibili.

</td><td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 115)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td></tr>
</table>

_____________ **punto**

acla

<table>
<tr><td>

84. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

Solo una delle due seguenti condizioni possono essere soddisfatte.

O
(a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti) La direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni per migliorare le prestazioni ambientali della struttura, che non rientrino in alcuno dei criteri (obbligatori o facoltativi) già illustrati. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione "gestione generale" e il suo scopo è di promuovere altre azioni ambientali che possano essere particolarmente efficaci secondo le condizioni in cui si trova la struttura ricettiva.

Valutazione e verifica
Il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Modalità di conformità al criterio
Il richiedente deve
1. identificare, se possibile, una azione ambientale che abbia un effetto importante nella riduzione del
   a. consumo nergetico,
   b. consumo idrico,
   c. uso di sostanze chimiche,
   d. produzione di rifiuti.
2. presentare una descrizione dettagliata rispetto alla conformità della struttura al criterio;
3. presentare una dichiarazione di conformità al criterio.

</td><td>

<u>Vi è conformità al criterio?</u>

o Si (vedi modulo 116)

→ assegnare il punteggio di sotto

o No

→ scegliere un altro criterio facoltativo

</td></tr>
<tr><td>

Oppure

(b) Marchio di qualità ecologica (3 punti): Alla struttura ricettiva deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO Tipo I nazionale o regionale.

Contesto
Questo criterio si riferisce alla sezione "gestione generale" e il suo scopo è di dare un riconoscimento alle strutture che partecipino ad ecolabel nazionali o locali di Tipo I.

Valutazione e verifica:
Il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio

</td><td></td></tr>
</table>

di qualità ecologica. **Modalità di conformità al criterio** Il richiedente deve 1. assicuarasi che l'ecolabel di cui esso si è fregiato è un ecolabel di tipo I; 2. dimostrare di avere ricevuto l'ecolabel. **Nota:** un ecolabel che è stato sviluppato secondo le linee guida ISO 14024. Queste linee guida comprendono la considerazione del ciclo di vita del prodotto ecolabel, condurre una consultazione con le parti interessate (stakeholders), garantendo la trasparenza dello sviluppo dei criteri e la verifica della conformità ai criteri da parte di enti terzi. .	Vi è conformità al criterio? o Si (vedi modulo 117) → assegnare il punteggio di sotto o No → scegliere un altro criterio facoltativo

_____________ **punti**

NUMERO COMPLESSIVO DI PUNTI RAGGIUNTI NELLA SEZIONE GESTIONE:

____

NUMERO COMPLESSIVO DI PUNTI RAGGIUNTI IN TUTTE LE SEZIONI: _____________

La struttura ha raggiunto il numero minimo richiesto per l'assegnazione dell'Ecolabel?

- □ **Si**
- □ **No**

L'Ecolabel per il servizio di ricettività turistica puo essere assegnato alla struttura ricettiva?

- □ **Si**
- □ **No**

Allegato II

Documenti di verifica

Questo allegato descrive i diversi documenti di verifica richiesti dalle procedure per la **Valutazione e la verifica** *della conformità ai criteri da parte dell'organismo responsabile della oro compilazione. Notare che la lista che segue indicativa.*
Gli organismi competenti negli altri Stati Membri possono fornire dettagli rispetto alla non applicabilità di alcune delle indicazioni sopra citate (i contatti degli organismi competenti sono riportati più sopra nel presente documento e sul sito ufficiale http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/competentbodies.htm).

La verifica avviene al momento della domanda id assegnazione dell'Ecolabel. Il suo scopo è quello di valutare la conformità della struttura ricettiva turistica ai criteri del sistema dell' Ecolabel europeo e possono quindi ricevere il marchio senza essere ingannevoli verso il consumatore o causare danni all'immagine del marchio.

Le procedure di verifica sono semplici e quanto più economiche possibile. Si riferiscono principalmente alla produzione di documenti. I principali strumenti di verifica sono: documentazione, dichiarazioni e verifiche ispettive.

Sono descritti di seguito.

Documentazione

La documentazione quale strumento di verifica intende produrre un documento che non origina dalla struttura ricettiva. Per esempio, parte della documentazione sono bollette, fatture, contratti e quanto risulta dalle verifiche ispettive.
Di seguito sarà spiegato ognuno dei documenti menzionati delle procedure di verifica.

Bolletta
Per lo scopo delle verifiche richieste dalla Decisione della Commissione *** e descritte in questo formulario per la domanda di assegnazione, la bolletta è il documento che certifica il pagamento per il consumo di energia (per il riscaldamento o per l'elettricità) e acqua da un ente pubblico o privato responsabile della distribuzione di queste risorse. La bolletta normalmente indica la quantità di risorse usate. Questo numero è importante per controllare i consumi. Tale controllo permetterà al responsabile della struttura ricettiva si vedere quanto egli stia risparmiando attraverso l'applicazione dell'Ecolabel europeo.

Contratti
Per lo scopo di questo Ecolabel, i contratti sono il documento giustificativo migliore per la verifica rispetto alla valutazione di conformità al criterio che richieda l'acquisto continuo di un servizio. Per esempio lo smaltimento dei rifiuti secondo provvedimenti sulla raccolta differenziata, o l'acquisto di elettricità da fonti rinnovabili.

Fattura
Le fatture verificano la conformità ai criteri che si riferiscono alla fase di approvvigionamento. Sono la prova di aver acquistato un certo numero di elementi di una certa componente, secondo quanto richiesto dal criterio. Per esempio, le fatture delle lampadine a basso consumo energetico, oppure le apparecchiature per l'ufficio con l'etichetta Energy Star, dimostrano che questo tipo di apparecchiatura è in uso all'interno della struttura ricettiva.

Inoltre verificano che l'intervento di un professionista qualificato per l'azione richiesta, quale ad esempio un controllo di manutenzione.

Registrazione o certificazione
Per lo scopo dell'Ecolabel, i documenti relativi alla registrazione o alla certificazione soddisfano la valutazione relativa alla partecipazione ad altri sistemi di gestione ambientale quali altri marchi di qualità o EMAS.

Manuali tecnici
Per lo scopo di questo Ecolabel, i manuali tecnici sono un buon documento di verifica. Essi descrivono le caratteristiche dell'apparecchiatura. Per esempio, una lavatrice di classe energetica A avrà un manuale tecnico che dichiari riportano For the scope of this Eco-label, technical booklets are a good verification document. They report the features of equipment. For example, a Class A washing machine shall have a technical booklet in which this feature is stated.

Dichiarazione (dal produttore, autorità pubblica o privata, auto dichiarazione)
Per lo scopo di questo formulario, una dichiarazione è un documento scritto che dichiari che le condizioni richieste sono soddisfatte. La veridicità della dichiarazione è responsabilità della persona o dell'Ente firmatario della dichiarazione stessa.
Le dichiarazioni possono provenire da produttori, se si riferiscono a caratteristiche di prodotto, da autorità pubbliche, se si riferiscono a servizi legati alle attività della struttura turistica (per esempio l'adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi).

Auto dichiarazione
In particolare, l'autodichiarazione comporta una affermazione scritta in cui il responsabile della struttura ricettiva afferma che ciò che egli attesta è vero e può essere verificato da una ispezione. L'auto dichiarazione è uno strumento di verifica per quelle situazioni dove la documentazione, quale descritta sopra, non è facilmente disponibile o dove la verifica si riferisce ad attività che dipendono esclusivamente dal responsabile della struttura ricettiva.

L'auto dichiarazione è uno strumento di verifica che può essere facilmente soddisfatto, non è discriminatorio ai richiedenti rispetto alla loro dimensione aziendale, la posizione geografica e tipo di struttura ricettiva turistica.

Spesso l'auto dichiarazione può essere controllata da una verifica ispettiva, come ad esempio per il flusso medio dell'acqua da rubinetti e docce, la presenza di materiale informativo per gli ospiti, i corsi di formazione al personale. I registri che sono richiesti dai criteri di gestione per i dati relativi ai consumi e alle prestazioni ambientali delle apparecchiature possono essere considerati giustificativi per le auto dichiarazioni.

Verifica ispettiva
La verifica ispettiva quale strumento di verifica è effettuata quando una situazione deve essere vista sul posto. Questo significa che la valutazione della conformità richiede il giudizio dell'ispettore.
Le verifiche ispettive sono effettuate da ispettori degli organismi competenti.

.

Allegato III

Altri documenti importanti

Regolamento 1980/2000

→ richiederlo all’organismo competente o scaricarlo dal sito web di APAT.

Allegato III sui rifiuti pericolosi dalla direttiva del Consiglio 91/689/EEC[18] sui rifiuti pericolosi.

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

[18] OJ L377, 31/12/1991 p. 20-27

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio (2).
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione (1).

Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizoni di cui all'allegato III.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

1)GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(2)GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.
(1)GU n. L 257 del 16. 9. 1983, pag. 1.
(2)GU n. L 251 del 19. 9. 1984, pag. 1.